Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 20 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977. — **OSRAM - Società riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1977. — **Giuseppe & fratello Redaelli, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni (Prestito L. 300.000.000) sorteggiate il 21 aprile 1977. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni (Prestito L. 450.000.000) sorteggiate il 21 aprile 1977. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1977. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari**: Obbligazioni « 6 % - 1965-1980 » sorteggiate il 15 aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari**: Obbligazioni « 6 % - 1968-1983 » sorteggiate il 1° aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari**: Obbligazioni « 7 % - 1970-1985 » sorteggiate il 1° aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari**: Obbligazioni « 6 % - 1969-1984 » sorteggiate il 1° aprile 1977. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano**: Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1977. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano**: Obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1977. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1977. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1977. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1977. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni « 5,50 % - 1962 » sorteggiate il 6 maggio 1977. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni « 5,50 % - 1967 » sorteggiate il 6 maggio 1977. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria**: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1977. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea**: Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli**: Obbligazioni « 6 % - 11ª Emissione » sorteggiate il 21 aprile 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli**: Obbligazioni « 6 % - 16ª Emissione » sorteggiate il 21 aprile 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli**: Obbligazioni « 7 % - 17ª Emissione » sorteggiate il 21 aprile 1977. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1977. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte**: Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1977. — **Rural-Gas, società per azioni, in Cremona**: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977 (Repertorio n. 32.376/8431). — **Rural-Gas, società per azioni, in Cremona**: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977 (Repertorio n. 32.377/8432). — **Sei-Gas - Società esercizio impianti gas, società per azioni, in Cremona**: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1977. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Roma**: Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1977, n. 204.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — STAMMATI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO

tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'Accordo italo-tedesco del 26 febbraio 1941

La Repubblica italiana
e
la Repubblica federale di Germania

ANIMATE dal desiderio di regolare definitivamente i problemi inerenti all'Accordo, stipulato tra il Governo italiano e il Governo tedesco, firmato il 26 febbraio 1941 a Roma « per la regolamentazione dell'assicurazione sociale, nei confronti delle persone di cui all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania » ed altri problemi connessi alla categoria delle persone citate

hanno concordato le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1.

1) Laddove il presente Accordo non disponga diversamente, esso si applica alle persone considerate dall'Accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania (in seguito denominato Accordo del 21 ottobre 1939), nonché ai loro superstiti, ovunque esse risiedano, sempre che alla data della firma del presente Accordo, siano cittadini italiani oppure, se cittadini stranieri abbiano esplicato nel periodo intercorrente fra il 1° settembre 1939 e la data della firma del presente Accordo un'attività lavorativa in Italia oppure vi abbiano dimorato per almeno dodici mesi.

2) Il presente Accordo si applica anche ai cittadini italiani, che sono stati residenti nei territori citati nell'Accordo del 21 ottobre 1939 e che sono stati obbligati a prestare servizio presso enti ed organismi organizzati dalle Autorità tedesche durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 31 maggio 1945.

3) Laddove il presente Accordo non disponga diversamente, esso si applica alle legislazioni concernenti:

l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

il trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.

ARTICOLO 2.

1) Per quanto riguarda i diritti delle persone di cui all'articolo 1 e dei loro superstiti nei confronti delle assicurazioni sociali italiane, l'Accordo italo-tedesco del 26 febbraio 1941 per la regolamentazione dell'assicurazione sociale, nei confronti delle persone di cui all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania (in seguito denominato Accordo del 26 febbraio 1941), si considera da parte degli enti assicuratori italiani non intervenuto nella misura in cui, per tali diritti a prestazioni, i capitali di copertura avrebbero dovuto essere trasferiti in base all'Accordo del 26 febbraio 1941 dagli enti assicuratori italiani a quelli tedeschi. A tale proposito vale quanto segue:

a) I diritti già soddisfatti mediante corresponsione di prestazioni continueranno ad essere riconosciuti. L'importo delle prestazioni stesse non potrà essere inferiore all'ammontare delle prestazioni corrisposte alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

b) Nel caso in cui i diritti non siano stati ancora soddisfatti, gli enti assicuratori italiani competenti, a partire dal 1° gennaio 1975, si assumeranno il pagamento delle relative prestazioni, in base alle norme legislative per esse vigenti.

2) Per i diritti di cui al paragrafo 1, che siano stati soddisfatti dagli enti assicuratori tedeschi mediante il pagamento di prestazioni si applica analogamente il paragrafo 1, lettera *a*).

3) Le prestazioni già corrisposte, quelle in corso di erogazione e quelle pagabili in futuro dagli enti assicuratori tedeschi o italiani non daranno luogo a rimborso reciprocamente. Non verranno effettuati trasferimenti e ritrasferimenti di capitali di copertura.

ARTICOLO 3.

Il competente ente italiano prenderà in considerazione, con effetto retroattivo e in base alla legislazione italiana, i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939 che non siano stati definiti a tale data per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21 ottobre 1939.

ARTICOLO 4.

1) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo e dall'articolo 5 del presente Accordo, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1939 ed il 31 maggio 1945, durante i quali le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 furono occupate presso uffici e organizzazioni tedeschi o presso altri datori di lavoro in territorio italiano, o che comunque in tale periodo colà abbiano dimorato, e che, per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 dovettero cessare l'attività lavorativa, ovvero furono internati, si conviene quanto segue:

a) tali periodi verranno riconosciuti e presi in considerazione a tutti gli effetti di legge dagli enti ed istituti assicuratori italiani comprese le casse integrative, secondo le norme di procedura per essi vi-

genti, come periodi di iscrizione all'assicurazione italiana e come se si trattasse di periodi per i quali siano stati versati i contributi sulla base delle effettive retribuzioni, indipendentemente dall'eventuale superamento del massimale di retribuzione;

b) per i periodi durante i quali non furono percepite retribuzioni si farà riferimento alla retribuzione e agli altri redditi di lavoro dipendente realizzati nel periodo immediatamente successivo a quello da riconoscere, ovvero, in mancanza di tali indicazioni, alla retribuzione o ad altri redditi da lavoro dipendente realizzati nel periodo immediatamente precedente. In mancanza, si farà riferimento alla classe media di contribuzione da desumersi dalle tabelle contributive vigenti nel periodo da riconoscere;

c) qualora ai fini del riconoscimento dei periodi suddetti siano competenti enti diversi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e con il predetto riconoscimento non sia possibile, in base agli ordinamenti degli enti medesimi, corrispondere una pensione, i periodi di che trattasi saranno riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria con le modalità previste dalla vigente legislazione italiana;

d) i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale intervenuti nel periodo 1° settembre 1939-31 maggio 1945, saranno considerati dall'Istituto assicuratore italiano, sulla base della legislazione italiana, come se fossero stati denunciati entro il termine stabilito per la presentazione della domanda di indennizzo.

2) Le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 che, nel periodo dal 1° giugno 1945 al 31 agosto 1950, abbiano svolto attività lavorativa nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 presso uffici pubblici possono provvedere alla copertura assicurativa del periodo predetto secondo le modalità previste dalla legge italiana del 28 luglio 1950, n. 633.

3) La cancellazione dagli albi professionali a seguito dell'applicazione dell'Accordo del 21 ottobre 1939, è priva di effetti, ai fini previdenziali, per il periodo 1° settembre 1939-31 maggio 1945, e gli interessati possono procedere al riscatto del relativo periodo con le modalità previste dalla vigente legislazione italiana.

Quanto sopra vale anche per coloro che, a causa dell'Accordo del 21 ottobre 1939, non si siano potuti iscrivere agli albi professionali.

4) Il paragrafo 1 vale analogamente per i periodi durante i quali le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano state mandate in missione nei territori di immigrazione al di fuori del « Reich germanico » ed ivi abbiano lavorato o soggiornato, in quanto per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 non hanno più svolto la loro abituale attività.

Articolo 5.

1) I periodi dal 1° settembre 1939 al 31 maggio 1945, durante i quali le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo, hanno prestato servizio in qualità di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici o nelle forze armate tedesche, nonché i periodi di allontanamento dal servizio avvenuti per effetto dell'Accordo 21 ottobre 1939, vengono ricongiunti dai competenti enti italiani al servizio valutato per il trattamento di quiescenza normale dei dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani in base ai relativi ordinamenti pensionistici. Nei confronti dei predetti soggetti il servizio che viene ricon-

giunto è aumentato, ai fini della misura del trattamento di quiescenza normale, della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

La frazione superiore ai sei mesi si computa come anno intero. La frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

2) Ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato vengono considerati, nei confronti dei soggetti indicati nel paragrafo precedente, gli eventi di servizio avvenuti durante il periodo sopra indicato.

3) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, anche il periodo di prigionia successivo al 31 maggio 1945 trascorso dalle persone di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo è equiparato a servizio militare e servizio attinente alla guerra.

4) I dipendenti dello Stato e di enti pubblici cessati dal servizio per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 e che sono stati riassunti in servizio a seguito della legge 2 febbraio 1948, n. 23, possono procedere al riscatto del periodo intercorso fra il 31 maggio 1945 e la successiva data di riassunzione. Per il riscatto del periodo precedentemente indicato, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al 18 per cento della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio, il contributo è calcolato sull'ultima retribuzione.

ARTICOLO 6.

1) La Repubblica federale di Germania rimborserà annualmente alla Repubblica italiana le spese sostenute durante ogni anno civile per effetto dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 1, sempreché si tratti di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riconosciuti come tali in base alla legislazione italiana e tenendo conto del presente Accordo e di periodi considerati utili dalla anzidetta legislazione sempre tenendo conto del presente Accordo per il diritto a pensione, ed a condizione che il riconoscimento di detti periodi sia determinante per l'acquisizione del diritto stesso, ovvero concorra ad aumentare l'importo della prestazione. Qualora tali periodi siano necessari per l'acquisizione del diritto ad una prestazione italiana dovrà essere rimborsata la quota parte di pensione ivi comprese le maggiorazioni e le altre indennità, che corrisponde ai periodi riconosciuti. Il rimborso in base alle frasi 1 e 2 del presente paragrafo verrà effettuato solo nella misura in cui la prestazione sia conforme al certificato di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, per analogia, alle spese sostenute in base all'articolo 5 paragrafi 1, 2 e 3 del presente Accordo.

2) Il saldo finale delle somme di cui al paragrafo 1 verrà determinato in misura forfettaria di comune accordo fra le due parti, al più tardi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In tale occasione si potrà convenire il pagamento rateale dell'importo forfettario, da effettuarsi entro un determinato periodo.

3) Su richiesta del Ministro federale per il lavoro e per l'ordinamento sociale, il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione intermi-

nisteriale ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 4 del presente Accordo) disporranno l'invio della documentazione necessaria per il controllo delle somme da rimborsare in base al paragrafo 1.

ARTICOLO 7.

1) Le persone di cui all'articolo 1 del presente Accordo che, private dei requisiti per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 non poterono effettuare per il periodo dal 1° giugno 1945 al 31 dicembre 1948 il versamento di contributi volontari nell'assicurazione generale obbligatoria italiana, possono ottenere, a domanda, di versare i predetti contributi nella misura della prima classe di contribuzione vigente al momento della domanda.

2) Il paragrafo 1 è altresì applicabile ai superstiti delle persone, ivi contemplate, decedute prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 8.

1) Gli articoli da 2 a 6 non troveranno applicazione nella misura in cui alle persone considerate all'articolo 1 del presente Accordo o ai loro superstiti siano concesse prestazioni, sulla base dei diritti di cui all'articolo 2 o sulla base dei periodi o infortuni sul lavoro e malattie professionali di cui agli articoli da 3 a 5, dagli enti assicuratori tedeschi in base alla legislazione vigente in Germania e tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica federale di Germania e dei Regolamenti delle Comunità europee sulla sicurezza sociale, oppure concesse da altri Enti tedeschi di diritto pubblico nel quadro dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti pubblici.

2) Il paragrafo primo è applicabile per analogia alle persone alle quali secondo le norme di uno Stato terzo vengano erogate prestazioni in base ai diritti di cui all'articolo 2 o in base ai periodi od infortuni sul lavoro (malattie professionali) di cui agli articoli da 3 a 5.

ARTICOLO 9.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, ove lo stesso non disponga diversamente, è valida per quanto riguarda i diritti delle persone di cui all'articolo 1 e dei loro superstiti, la legislazione italiana, tenuto conto delle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica italiana nonché i Regolamenti delle Comunità europee sulla sicurezza sociale.

ARTICOLO 10.

1) Al fine di facilitare l'applicazione del presente Accordo il Comitato Consultivo per i danneggiati dalle opzioni, con sede in Bolzano, informerà le persone considerate dall'Accordo stesso circa i loro diritti e presterà loro assistenza per la presentazione delle domande intese ad ottenere i beneficî con esso previsti. Il predetto Comitato inoltre svol-

gerà, a domanda scritta e formale, gli accertamenti relativi alle circostanze di fatto ai fini della valutazione dei diritti in base alle norme concernenti le assicurazioni sociali o i trattamenti di quiescenza per i dipendenti pubblici e assimilati. Un fatto è da ritenersi attendibile quando, in base ai risultati dei relativi accertamenti che debbono estendersi a tutti i possibili mezzi probatori previsti dalle norme tedesche, si possa desumere che esso sia effettivamente avvenuto. Il Comitato, in contraddittorio con il richiedente, rilascerà un certificato sull'esito dei predetti accertamenti.

2) Il certificato, convalidato dalle competenti Autorità tedesche, dovrà essere presentato dal richiedente al competente Organo italiano e farà piena prova ai fini della decisione di quest'ultimo.

3) Il competente Organo italiano, dopo la ricezione dei certificato, comunicherà, senza indugio al richiedente la decisione circa i periodi da prendere in considerazione, sulla base del presente Accordo, al momento del verificarsi dell'evento assicurativo e circa la possibilità del versamento di contributi volontari nell'assicurazione generale obbligatoria italiana previsto dall'articolo 7. Qualora l'evento assicurativo si sia verificato prima della ricezione del certificato, il competente Organo italiano comunicherà senza indugio al richiedente la decisione circa le prestazioni da concedere, in applicazione del presente Accordo, secondo la legislazione italiana e procederà alla erogazione delle prestazioni stesse.

4) Per i dipendenti pubblici l'esame della domanda e della documentazione allegata sarà effettuato, tenuto conto di quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, da una apposita Commissione interministeriale da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che comunicherà senza indugio la decisione di cui al paragrafo precedente circa i periodi e i servizi da prendere in considerazione e provvederà a darne comunicazione alle competenti Amministrazioni per la erogazione delle prestazioni stesse.

5) Gli eventuali problemi inerenti all'attuazione delle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4 verranno risolti, su richiesta di una delle parti interessate, di comune accordo tra il Ministro federale del lavoro e dell'ordinamento sociale e i competenti Ministeri italiani.

ARTICOLO 11.

1) Gli eventuali contrasti relativi all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo dovranno essere risolti possibilmente dai competenti Uffici delle parti contraenti.

2) Qualora non fosse possibile risolvere in tal modo i contrasti, il relativo problema verrà sottoposto, dietro richiesta di una delle parti contraenti, al giudizio di un Tribunale arbitrale.

3) Il Tribunale arbitrale verrà costituito di caso in caso ed, allo scopo, ciascuna delle parti contraenti dovrà nominare un membro del medesimo; in seguito i due membri prescelti dovranno designare, di comune accordo, un Presidente che sia cittadino di un terzo Stato, il quale verrà ufficialmente nominato dai Governi di entrambe le parti contraenti. I membri del Tribunale arbitrale verranno nominati entro

due mesi ed il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data in cui una delle parti contraenti avrà comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre il problema al giudizio di un Tribunale arbitrale.

4) In caso di non osservanza dei termini previsti dal paragrafo 3, ciascuna delle parti contraenti potrà richiedere al Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo di procedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo fosse cittadino di una delle parti contraenti, oppure fosse impedito, procederà alle nomine il Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente fosse cittadino di una delle parti contraenti o fosse anche egli impedito, dovrà procedere alle nomine il primo membro della Corte, in ordine gerarchico, che non sia cittadino di una delle parti contraenti.

5) Il Tribunale arbitrale deciderà, con maggioranza di voti, in base alle Convenzioni stipulate tra le parti contraenti ed in base al diritto internazionale generale. Le sue decisioni avranno valore vincolante. Ciascuna delle parti contraenti si dovrà assumere l'onere delle spese per il proprio membro e per il rappresentante nel procedimento dinnanzi al Tribunale arbitrale; l'onere delle spese per il Presidente del Tribunale arbitrale e delle altre spese verrà assunto in parti uguali da entrambe le parti contraenti. Il Tribunale arbitrale avrà facoltà di emettere una diversa pronuncia in ordine alle spese. Quanto al resto, il Tribunale arbitrale provvederà a stabilire le proprie norme di procedura.

Articolo 12.

1) Il presente Accordo, qualora non stabilisca diversamente, non costituisce alcun diritto alla corresponsione di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1975.

2) L'efficacia di precedenti decisioni non si oppone all'applicazione del presente Accordo.

3) Per quanto riguarda i diritti costituiti in base al presente Accordo, i termini utili per la presentazione di domande, i termini di esclusione ed i termini di prescrizione, scaduti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, decorreranno nuovamente dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso per la durata di due anni, con effetto dal 1° gennaio 1975.

4) Le prestazioni determinate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo potranno essere nuovamente definite, anche d'ufficio, in considerazione dell'Accordo stesso. Nei casi in cui da una nuova definizione, effettuata dietro ralativa domanda oppure d'ufficio, dovessero risultare mancanti i presupposti per la concessione di prestazioni, oppure dovessero risultare diritti a prestazioni inferiori rispetto a quelle concesse prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si dovranno mantenere invariate le prestazioni fino ad allora concesse.

Articolo 13.

Il presente Accordo sarà valido anche per il Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non rilasci, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, una diversa dichiarazione nei confronti del Governo della Repubblica italiana.

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potrà denunciarlo e tale denuncia deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza di ogni anno civile e prenderà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 15.

1) Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno scambiati al più presto possibile a Roma.

2) L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche, con effetto dal primo gennaio dell'anno 1975.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli.

FATTO a Bonn il 27 gennaio 1976 in due originali, redatti ciascuno in lingua italiana e in lingua tedesca; i due testi fanno ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
MARIO LUCIOLLI

Per la Repubblica federale di Germania
WALTER GEHLHOFF

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **205**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro, in Legnano.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 5 ottobre 1973, integrato con dichiarazione 10 settembre 1974, con decreto 14 aprile 1975 e con altra dichiarazione 18 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Pietro, in Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **206**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, in Scandiano.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 10 marzo 1974, integrato con postilla aggiuntiva 29 agosto 1975 e tre dichiarazioni datate 1° giugno 1974, 9 febbraio e 27 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, in Scandiano (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1977, n. **207**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato ed un'eredità.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal prof. Manfredo Cagni con testamento pubblico ricevuto dal notaio Giorgio Giurani di Como in data 10 gennaio 1972 e registrato all'ufficio registro di Como il 29 maggio 1972 al n. 2617, serie I, consistente nella quota di un quarto del ricavato dalla vendita del mobilio della casa del *de cuius* con quanto contenuto (esclusi eventuali titoli e denaro), e l'eredità, col beneficio d'inventario, consistente nella somma di L. 6.900.168, corrispondente alla quota di un quarto del valore netto dell'eredità già conferita con il succitato testamento alla sorella Amalia Cagni, deceduta il 18 dicembre 1972, senza testamento e senza eredi.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1977, n. **208**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Colombo Alessandra con testamento pubblico 20 gennaio 1971, a rogito del notaio dott. Gian Franco Condò in data 8 marzo 1971, n. 1649/328 di repertorio e registrato il 9 marzo 1971 a Merate (Como) al n. 202, vol. 44, consistente nella somma di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1977.

Sostituzione di un componente la commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;
Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1976;
Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1976;
Visto il fonogramma prot. n. 1861/GS.72.5 del 30 aprile 1977, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica le dimissioni presentate dal dottor Italo Angle e designa quale proprio rappresentante nella commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero il dott. Elio Vito Silvestro;

Decreta:

Il dott. Elio Vito Silvestro è chiamato a far parte della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, addì 3 maggio 1977

p. *Il Presidente*: ARNAUD

(5392)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1977.

Sostituzione di componenti la commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;
Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, prevista dall'art. 7 della predetta legge;
Visto il proprio decreto 10 settembre 1975 concernente la nomina della commissione suddetta;
Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977, registro n. 4 Presidenza del Consiglio, foglio n. 182, con il quale il prof. Italo Borzi è nominato direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Renato Giancola, già direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, collocato a riposo; del dott. Francesco Randone, già capo del servizio informazioni, collocato a riposo; del prof. Gino Galtieri, già capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nominato dirigente generale e collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la propria lettera in data 18 marzo 1977, con la quale in assenza organica di dirigenti superiori è stata riconosciuta la temporanea supplenza delle funzioni di capo del servizio informazioni e di capo dello ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, rispettivamente ai primi dirigenti anziani in servizio nei rispettivi servizi dott. Giovanni Mammucari e dott. Nicola Faiel Dattilo;

Decreta:

Il prof. Italo Borzi, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, il dott. Giovanni Mammucari, capo del servizio informazioni supplente, il dott. Nicola Faiel Dattilo, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, supplente, sono nominati componenti della commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Roma, addì 10 maggio 1977

p. *Il Presidente*: ARNAUD

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1977.

Integrazione del comitato per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la nota del 5 aprile 1977, con la quale è stato designato il rappresentante della regione Basilicata;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Viti, assessore al commercio della Basilicata, partecipa, in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relativi alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5024)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 3/302 del 19 marzo 1977 dell'ufficio regionale del lavoro di Roma, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del membro supplente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dott. Giorgio De Dominicis, collocato a riposo, con la sig.ra Anna Maria Lauria;

Decreta:

La sig.ra Anna Maria Lauria è nominata membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Giorgio De Dominicis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone delle attività vitivinicole - Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone delle attività vitivinicole - Vinitaly », che avrà luogo a Verona dal 18 al 25 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invezioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 2 all'11 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4974)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormart, Flortecnica, Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormart, Flortecnica, Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 16 al 18 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari », che avrà luogo a Parma dal 24 settembre al 2 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4969)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dal 15 al 18 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4968)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Tecnica '77 - XXVII Salone internazionale della tecnica e montagna '77 - XIV Mostra internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Tecnica '77 - XXVII Salone internazionale della tecnica e montagna '77 - XIV Mostra internazionale della montagna » che avrà luogo a Torino dal 24 settembre al 2 ottobre 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4967)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 28 aprile 1977 relativo alla iscrizione di trentadue varietà di cereali nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà trentadue varietà di cereali;

Considerato che tra le varietà di frumento tenero iscritte con il predetto decreto figura al n. 5 dell'articolo unico la varietà « Aquilea » la cui conservazione in purezza è affidata alla Società polesana produttori sementi di Badia Polesine (Rovigo);

Vista la domanda in data 7 febbraio 1977, con la quale la citata ditta ha chiesto la rettifica della denominazione della varietà in « Aquileja » anzichè « Aquilea »;

Ritenuta l'opportunità di modificare nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 25 ottobre 1974;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di frumento tenero di cui al n. 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 25 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, viene modificato in « Aquileja » anzichè « Aquilea ».

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(5102)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », che avrà luogo a Napoli dal 24 al 27 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVII Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVII Salone del mobile italiano », che avrà luogo a Milano dal 24 al 29 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Autunno '77 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio, ferramenta ed utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Autunno '77 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio, ferramenta ed utensileria », che avrà luogo a Milano dall'8 al 12 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4971)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della illuminazione - Euroluce », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della illuminazione - Euroluce », che avrà luogo a Milano dal 24 al 29 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Smau - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Smau - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 24 al 29 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4972)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone professionale internazionale caravan e accessori - Caravan Europa '77 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone professionale internazionale caravan e accessori - Caravan Europa '77 », che avrà luogo a Torino dal 6 al 12 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4966)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLI Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLI Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », che avrà luogo a Bari dal 9 al 19 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Fiera del regalo alimentare », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Fiera del regalo alimentare », che avrà luogo a Verona dal 18 al 25 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4973)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Nomina di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con funzioni di vice presidente.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, col quale il direttore generale per la finanza locale dott. Dante Basile venne preposto, in via di temporanea reggenza, alla Direzione generale per le entrate speciali, a far data dal 1° agosto 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 1/52329 del 13 agosto 1976, con il quale il dott. Dante Basile, nella sua qualità di direttore generale reggente la Direzione generale per le entrate speciali, venne nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con funzioni di vice presidente, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1977, con il quale il dott. Valentino Verga è stato nominato dirigente generale nel Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1977, con il quale il dott. Valentino Verga è stato preposto alla Direzione generale per le entrate speciali;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione del dott. Dante Basile con il dott. Valentino Verga, nell'ambito del comitato suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1977, il dott. Valentino Verga, direttore generale per le entrate speciali, è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con le funzioni di vice presidente del medesimo.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5020)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 5 maggio 1976, n. 565, con il quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Valle dei Templi » che ha inizio dalla periferia di Agrigento, in località Bonamorone e termina all'incrocio con la strada statale n. 115 nei pressi del ponte San Biagio, dell'estesa di km 2 + 914;

Visto il voto 16 novembre 1976, n. 806, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 2 + 914 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la nota n. 177314 del 16 febbraio 1977, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Carlo Antuzzi, dirigente superiore, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, in sostituzione del dottor Armando Colella, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Antuzzi, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Armando Colella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Conferma dei vice presidenti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, n. 581, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1977, riguardante il rinnovo del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979;

Visto l'art. 8 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1977, con la quale il consiglio generale dell'ente ha proposto la conferma a vice presidente del comm. rag. Francesco Majani e del dott. Luigi Omicini;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Majani ed il dott. Luigi Omicini sono confermati vice presidenti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa facchinaggio « So.Co.Fa. », in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 7 aprile 1977 nei confronti della società cooperativa facchinaggio « So.Co.Fa. », con sede in Vercelli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa facchinaggio « So.Co.Fa », con sede in Vercelli, costituita per rogito notaio Quaglino in data 29 agosto 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Natale Russo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5300)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato il vigente statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123, 1° settembre 1969, n. 690, 22 febbraio 1974, n. 143 e 15 febbraio 1975, n. 266, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1971, concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Considerato che il comune di Palermo non ha finora provveduto ad effettuare la designazione del proprio rappresentante in tale collegio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del collegio stesso, scaduto il 30 novembre 1974, confermando il rappresentante del comune di Palermo in carica per il decorso triennio, con riserva di procedere alla sua sostituzione appena pervenuta la suindicata designazione;

D'intesa con l'amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, è composto come segue:

Membri effettivi:

Fricano dott. Remo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, con funzioni di presidente;

Nicastro dott. Filippo, in rappresentanza dell'assessorato regionale per l'industria e per il commercio;

Aliffi dott. Beniamino, in rappresentanza della sezione di controllo della Corte dei conti presso la regione siciliana;

Lapi dott. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo;

Celone dott. Armando, in rappresentanza del comune di Palermo.

Membri supplenti:

Cacioppo dott. Agostino, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Spitalieri rag. Domenico, in rappresentanza della Cassa di risparmio V.E.

Il collegio dura in carica un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5104)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Adriafarm, in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 7 giugno 1951 e con decreto ACIS n. 84 in data 15 febbraio 1955 la ditta Adriafarm - Industria farmochimica Adriatica fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Monfort, 12, preparati galenici nonchè specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in compresse, supposte, fiale, ovuli e pomate;

Vista la lettera in data 2 marzo 1977, con la quale la ditta comunica di avere cessato l'attività produttiva;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Adriafarm - Industria farmochimica Adriatica, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Monfort, 12, concessa con decreto ACIS in data 7 giugno 1951 e con decreto ACIS n. 84 in data 15 febbraio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Ofam a r.l., in Crotone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 2128 in data 9 aprile 1958, la ditta Ofam a r.l. - Opera farmaceutica del Mezzogiorno fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Crotone, via Carrara, 3, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 11 dicembre 1976 del comando carabinieri NAS in cui si conferma che la ditta indicata in oggetto sin dal 1° ottobre 1969 ha sospeso tutte le preparazioni farmaceutiche e in cui viene affermato che il titolare della ditta stessa intende rinunciare alle autorizzazioni a suo tempo concesse da questo Ministero;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato con l'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia, alla ditta Ofam a r.l. - Opera farmaceutica del Mezzogiorno, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Crotone, via Carrara, 3, concessa con decreto ACIS n. 2128 del 9 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 5 agosto 1972;

Viste le delibere dei commissari straordinari della predetta Cassa in data 15 aprile 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 aprile 1977;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 50, 54 e 61, nonchè l'introduzione delle norme transitorie (articoli 65 e 66) dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO

Art. 6, primo comma. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 109 nè minore di 80. Sono soci di diritto il comune di Livorno, la provincia di Livorno, la camera di commercio I.A.A. di Livorno, la Cassa di risparmio di Carrara, la Cassa di risparmio di Firenze, la Cassa di risparmio di Lucca, la Cassa di risparmio di Pisa, la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, la Cassa di risparmio e depositi di Prato, la Cassa di risparmio

di S. Miniato, la Cassa di risparmio di Volterra, il Monte di credito su pegno di Lucca (banca del monte di Lucca) i quali saranno rappresentati all'assemblea dei soci dal rispettivo legale rappresentante *pro tempore*.

Art. 50. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 49 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 54, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 61. — La Cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di tesoreria, esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Titolo XVI

NORME TRANSITORIE

Art. 65. — Per un periodo transitorio, sino a quando la Cassa di risparmi di Livorno avrà provveduto a restituire alle consorelle della Federazione delle casse di risparmio della Toscana le somme da tali istituti messe a disposizione per finanziamento in conto risanamento, utilizzabile ai sensi dell'art. 2425, secondo comma, del codice civile, gli articoli 6, 15, 17, 21, 23, 25 e 63 del presente statuto sono modificati come segue:

Art. 6.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli altri la qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea su proposta delle casse di risparmio e della Banca del monte di Lucca, soci della Cassa ».

Art. 15.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

Numero due consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno e numero nove sono nominati fra i soci, uno per ciascuna, dalle casse di risparmio e Banca del monte, soci della Cassa. Queste ultime nomine non comportano rappresentanza negli organi amministrativi degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente ».

Art. 17.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I consiglieri eletti dalla assemblea dei soci e quelli nominati dalle casse di risparmio e dalla Banca del monte, soci della Cassa, durano in carica quattro anni, eccezion fatta per quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo. I primi sono rieleggibili e gli altri possono essere confermati.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e n. 3 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Gli amministratori di nomina delle casse di risparmio e della Banca del monte, soci della Cassa, in carica nel corso dell'esercizio in cui la Cassa di risparmi di Livorno avrà completato la restituzione delle somme di cui all'art. 65, primo comma, rimarranno in carica sino all'assemblea cui verrà sottoposto il bilancio di quell'esercizio ».

Art. 21.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri, o il collegio sindacale ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri ».

Art. 23.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale ».

Art. 25.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri ».

Art. 63.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 8/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ».

Art. 66. — Fino al mantenimento in servizio del direttore generale in carica all'atto dell'approvazione della presente norma transitoria, il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare un condirettore generale *ad personam* il quale coadiuva in tutte le sue funzioni il direttore generale, ed al quale quest'ultimo potrà demandare in via ordinaria particolari mansioni.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 30, primo comma, dello statuto, in caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal condirettore generale, e soltanto in caso di assenza o impedimento di questi, la sostituzione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 30, primo comma, del presente statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(5351)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Eurand S.p.a., in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4672 in data 30 ottobre 1969 la ditta Eurand S.p.a. fu autorizzata tra l'altro a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo (Milano), via privata Pasteur, 1-3, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 28 febbraio 1977, con la quale la ditta rinuncia alla autorizzazione citata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941 n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Eurand S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo (Milano), via privata Pasteur, 1-3, concessa con decreto ministeriale n. 4672 del 30 ottobre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro;

Considerato che il sig. Giammaria Mezzettieri membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 1244 del 9 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pietro Deriu in sostituzione del sig. Giammaria Mezzettieri, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pietro Deriu è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Giammaria Mezzettieri, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani di Vicenza, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 70.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4463020 rilasciato in data 6 febbraio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di garza greggia di cotone, di origine Taiwan e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di quarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 910059 del 3 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 1° ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati esclusivamente da esigenze aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani di Vicenza, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Vicenza, nella misura del 5% di $ 70.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5273)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C. di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 43.830,96 di cui al mod. *B*-Import n. 3586970 rilasciato in data 5 marzo 1975 dalla Banca mercantile di Firenze, per l'importazione di gomma naturale di origine Malaysia e provenienza Malaysia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova per Lgs. 13.380,96 il 31 luglio 1975 e dalla dogana di Trieste per Lgs. 30.450 il 14 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di quattro mesi circa e oltre sei mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301523 del 17 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto gli stessi non giustificano i rilevati ritardi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C. di Firenze mediante fidejussione della sede di Firenze della Banca mercantile, nella misura del 5% di Lgs. 43.830,96 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5275)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 20.630,95 di cui al mod. *B*-Import n. 4042248 rilasciato in data 19 luglio 1974 dal Credito varesino di Saronno, per l'importazione di tessuto in cotone misto a fibre sintetiche di origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'8 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di ottantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 25 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la mo-

tivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la presunta contestazione sorta con la dogana sul valore effettivo della merce non è confermata dallo svolgimento dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta L. Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca, mediante fidejussione del Credito varesino di Saronno, nella misura del 5% di $ 20.630,95 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5274)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali S.p.a., in Salerno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture cotoniere meridionali S.p.a. di Salerno, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 149.705,86 di cui al mod. *B*-Import n. 3007712 rilasciato in data 2 maggio 1974 dal Credito italiano di Salerno, per l'importazione di 392 balle di cotone di origine Mozambico e provenienza Mozambico;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 26 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di cinquantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510199 del 16 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni stesse (smarrimento dei documenti necessari allo sdoganamento, scioperi delle maestranze nonché l'occupazione dello stabilimento), peraltro non documentate, non coincidono con quelle comunicate dall'operatore alla banca fidejubente nel richiedere l'emissione di un nuovo benestare essendo il precedente scaduto di validità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali S.p.a. di Salerno mediante fidejussione del Credito italiano di Salerno, nella misura del 5% di US $ 149.705,86, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5276)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità della siccità primavera-estate 1976 verificatasi nella regione autonoma della Valle d'Aosta, nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(5431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 13 maggio 1977, n. 214

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma secondo, *sub* art. 1, della richiamata legge occorre determinare le modalità e i termini per l'invio alla Commissione, da parte degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e i cui titoli sono quotati in borsa, di comunicazioni analoghe a quelle stabilite, per le società con azioni quotate in borsa, dal primo comma dello stesso art. 4;

Considerato che per il disposto dell'art. 19, *sub* art. 1 della legge n. 216, le società e gli enti indicati in detto articolo sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4;

Ritenuta l'opportunità per esigenze di applicazione del dettato di legge, di prescrivere in via generale e provvisoria, per tutte le società e gli enti suddetti, qualora non siano già tenuti agli obblighi di comunicazione, gli stessi termini e modalità di comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4, salvo deroghe che la Commissione potrà stabilire caso per caso in ordine alle particolarità dei singoli enti;

Ritenuta la necessità di acquisire gli atti costitutivi o gli statuti dei singoli enti o società, nonché le osservazioni dei rispettivi amministratori;

Delibera:

Gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, e le società e gli enti finanziari contemplati dall'art. 19, *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, nei cui confronti gli obblighi di comunicazione non siano già operanti, debbono effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4, comma secondo, della richiamata legge, ivi compresa una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel primo semestre dell'esercizio, con le stesse modalità e negli stessi termini indicati nel primo comma del medesimo art. 4.

Gli amministratori delle società e degli enti destinatari della presente delibera debbono trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 31 ottobre 1977, copia dell'atto costitutivo o dello statuto della rispettiva società od ente, nonché, se del caso, le proprie osservazioni scritte sulle modalità e sui termini di esecuzione degli obblighi di comunicazione, come sopra determinati in via generale, con la motivata e specifica eventuale richiesta di fissazione di modalità e termini diversi.

Per i casi in cui la richiesta di deroga risulti giustificata, la Commissione, sentiti ove occorra gli amministratori, provvederà con singole delibere entro il 31 dicembre 1977.

La presente delibera ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il presidente: MICONI

(5521)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Letizia, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Morone in data 25 marzo 1963, rep. n. 163141, reg. soc. n. 559/63;

2) società cooperativa edilizia Immobiliare Violetta, società coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 26 settembre 1963, rep. n. 13154/1368, reg. soc. n. 2097/63;

3) società cooperativa edilizia Via Candiolo, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Blanc in data 7 novembre 1954, rep. n. 5056, reg. soc. n. 851/54;

4) società cooperativa edilizia tra impiegati dello Stato di enti pubblici e parastatali dipendenti di aziende industriali e commerciali e professionisti « Eridiana », a r.l., in Torino, costituita per rogito Santoro in data 20 aprile 1959, rep. n. 41128, registro soc. n. 363/59;

5) società cooperativa Arti e mestieri casa dell'adolescente, soc. coop. a r.l., in Vallo di Caluso (Torino), costituita per rogito Bourlot in data 11 marzo 1957, rep. n. 20962, reg. società n. 815;

6) società cooperativa edilizia Nuova società anonima cooperativa edile fra mutilati di guerra - Bra, a r.l., in Bra (Cuneo), costituita per rogito Marcarini in data 19 settembre 1960, rep. n. 14466/7012, reg. soc. n. 400;

7) società cooperativa edilizia Sale Langhe, soc. coop. a r.l., in Sale delle Langhe (Cuneo), costituita per rogito Pittaluga in data 6 gennaio 1965, rep. n. 2499, reg. soc. n. 668;

8) società cooperativa edilizia Vercelli 71, soc. coop. a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 23 gennaio 1971, rep. n. 24916, reg. soc. n. 2324;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Montatori prefabbricati a r.l., in Pavia, costituita per rogito Lupo in data 17 ottobre 1970, rep. n. 3302, reg. soc. n. 3248;

10) società cooperativa di consumo Circolo combattenti, società coop. a r.l., in Fagnano Olona (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 8 maggio 1948, rep. n. 31281, reg. soc. n. 4035;

11) società cooperativa edilizia San Giorgio, soc. coop. a r.l., in Lonate Pozzolo (Varese), costituita per rogito Carones in data 31 agosto 1965, rep. n. 293972/19312, reg. soc. n. 6730;

12) società cooperativa edilizia Cagliamari, soc. coop. a r.l., in Genova-Quinto, costituita per rogito Bruno in data 28 dicembre 1956, rep. n. 60974, reg. soc. n. 21639;

13) società cooperativa Meridiana, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Grondona in data 31 ottobre 1963, rep. n. 16696/8873, reg. soc. n. 25224;

14) società cooperativa edilizia Marina Piccola, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 23 febbraio 1960, rep. n. 18231, reg. soc. n. 23243;

15) società cooperativa edilizia Nuova Pegli, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ciampi in data 2 maggio 1960, rep. n. 6083, reg. soc. n. 23280;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Edile Aurelia fra lavoratori, soc. coop. a r.l., in Recco (Genova), costituita per rogito Pignone in data 3 gennaio 1947, reg. soc. n. 14394;

17) società cooperativa edilizia Nibbio, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 19 settembre 1962, rep. n. 4610, reg. soc. n. 3940;

18) società cooperativa edilizia Florentia, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 15 ottobre 1965, rep. n. 20296, reg. soc. n. 5473;

19) società cooperativa edilizia Ovidio Borgo Trento, società coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 15 novembre 1958, rep. n. 17514, reg. soc. n. 4214;

20) società cooperativa agricola Abate Bartolomeo Lorenzi di Fumane, soc. coop. a r.l., in Fumane (Verona), costituita per rogito Cracco in data 29 dicembre 1961, rep. n. 5203/554, registro società n. 4657;

21) società cooperativa agricola Consorzio olivicoltori di Malcesine, soc. coop. a r.l., in Malcesine (Verona), costituita per rogito Peres in data 16 ottobre 1960, rep. n. 27738, reg. società n. 4451;

22) società cooperativa di consumo di Nogarole Rocca, soc. coop. a r.l., in Nogarole Rocca (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 24 settembre 1945, rep. n. 2381, registro soc. n. 2102;

23) società cooperativa edilizia Bauhaus a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 15 marzo 1965, rep. n. 63639, reg. soc. n. 15606;

24) società cooperativa agricola Marconi fra addetti alla agricoltura, soc. coop. a r.l., con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Guidi in data 4 febbraio 1967, repertorio n. 51229, reg. soc. n. 16364;

25) società cooperativa edilizia Progresso sociale, società coop. a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 27 novembre 1968, rep. n. 2434/883, reg. soc. n. 558;

26) società cooperativa edilizia Centro edilizio cooperativistico autoferrotranvieri, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 15 gennaio 1964, rep. n. 113737, registro soc. n. 1100/64;

27) società cooperativa edilizia Anerrit, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 22 ottobre 1963, rep. n. 135874, reg. soc. n. 3270/63;

28) società cooperativa edilizia Perla Domus, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 15 febbraio 1954, rep. n. 16603, reg. soc. n. 570/54;

29) società cooperativa edilizia Caputium, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ghi in data 2 ottobre 1963, repertorio n. 5867, reg. soc. n. 2949/63;

30) società cooperativa edilizia S.A.C.E.T.A., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 10 marzo 1964, rep. n. 114734, reg. soc. n. 1529/64;

31) società cooperativa edilizia Sesat, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 27 gennaio 1964, rep. n. 113981, reg. soc. n. 1354/64;

32) società cooperativa edilizia La Collinetta, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 3 febbraio 1971, rep. n. 151573, reg. soc. n. 389/71;

33) società cooperativa di pesca Consorzio fra cooperative di pescatori e pescatori, già Consorzio fra cooperative di pescatori, soc. coop. a r.l., in Marta (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 12 settembre 1967, rep. n. 5549, reg. soc. n. 1688;

34) società cooperativa edilizia Casa di ferroviere, società coop. a r.l., in Orte (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 21 dicembre 1970, rep. n. 58948, reg. soc. n. 1875;

35) società cooperativa edilizia Africa Domus, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Jazzetti in data 16 aprile 1958, rep. n. 2551, reg. soc. n. 293;

36) società cooperativa edilizia S. Rocco, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Monda in data 26 gennaio 1961, reg. soc. n. 88;

37) società cooperativa agricola La Rocca, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 12 marzo 1964, rep. n. 80060, reg. soc. n. 39/64;

38) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 1° novembre 1955, rep. n. 65920, reg. soc. n. 1961;

39) società cooperativa edilizia Casa mia, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 5 marzo 1950, reg. soc. n. 1678;

40) società cooperativa mista Centro cooperativo comunitario economia nuova, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Franco Bruno in data 6 giugno 1961, rep. n. 35971, registro soc. n. 2247;

41) società cooperativa di consumo dipendenti della Fedelcementi, soc. coop. a r.l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Finizzi in data 4 marzo 1964, rep. n. 20886, reg. soc. n. 2622;

42) società cooperativa di trasporto Ippotrasportatori Galatina, soc. coop. a r.l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 30 gennaio 1953, rep. n. 1698, reg. soc. n. 1829;

43) società cooperativa agricola Oleificio cooperativo di Nardò, in Nardò (Lecce), costituita per rogito Megha in data 3 marzo 1956, rep. n. 8104/2921, reg. soc. n. 1984;

44) società cooperativa edilizia Home, soc. coop. a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito De Francesco in data 10 aprile 1960, rep. n. 8270, reg. soc. n. 120;

45) società cooperativa agricola Sud Tirreno, soc. coop. a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Cortese in data 23 maggio 1967, rep. n. 11097, reg. soc. n. 189;

46) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Sorbo San Basile (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 14 marzo 1967, rep. n. 9554, reg. soc. n. 1412.

(4586)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Don Ferrante, soc. cooperativa a r.l., in Barzio (Como), costituita per rogito Cipollone in data 21 giugno 1967, rep. n. 209942, reg. soc. n. 2255;

2) società cooperativa edilizia Dipendenti delle ferrovie Adriatico-Appennino, soc. coop. a r.l., in Varzi (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 30 aprile 1969, rep. n. 7972/40514, reg. soc. n. 1149;

3) società cooperativa di pesca Consorzio interregionale Veneto tra cooperative della pesca e dei prodotti ittici, soc. cooperativa a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 7 settembre 1971, rep. n. 139676, reg. soc. n. 6777;

4) società cooperativa edilizia Edilfarmaco, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 20 luglio 1964, rep. n. 6687, reg. soc. n. 4334;

5) società cooperativa edilizia Marifeo - zona Lido, società coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 19 luglio 1958, rep. n. 4052, reg. soc. n. 22440;

6) società cooperativa edilizia Luigi Settembrini, soc. cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Porcile in data 16 novembre 1956, rep. n. 33859, reg. soc. n. 21605;

7) società cooperativa edilizia fra funzionari dell'Ordine giudiziario FAC, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Trucchi in data 24 luglio 1953, rep. n. 43364, reg. società n. 29609;

8) società cooperativa edilizia K 2, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 27 ottobre 1954, rep. n. 4634, reg. soc. n. 20467;

9) società cooperativa agricola Valle del Savio - SCAVS, soc. coop. a r.l., in Montesasso di Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 30 settembre 1970, rep. n. 65285, reg. soc. n. 4748;

10) società cooperativa mista Pietro Barsanti, soc. cooperativa a r.l., in Ghibullo di Ravenna, costituita per rogito Gafà in data 15 febbraio 1960, rep. n. 3728, reg. soc. n. 2517;

11) società cooperativa agricola fra contadini ed affini di San Zaccaria di Ravenna, soc. coop. a r.l., in San Zaccaria di Ravenna, costituita per rogito Venturini in data 10 ottobre 1917, reg. soc. n. 587;

12) società cooperativa agricola Coloni piccoli proprietari piccoli affittuari e mezzadri di Cannuzzo e Pisignano, soc. cooperativa a r.l., in Cannuzzo di Cervia (Ravenna), costituita per rogito Bettucci in data 8 maggio 1949, rep. n. 13901, reg. società n. 1720;

13) società cooperativa mista Consorzio piacentino raccolta pelli, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 21 febbraio 1955, rep. n. 31083, reg. soc. n. 1897;

14) società cooperativa edilizia Centro commerciale laghetto, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Rizzi in data 31 luglio 1969, rep. n. 69101, reg. soc. n. 5124;

15) società cooperativa edilizia C.E.D.I.N.T. dipendenti istituto nazionale trasporti, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 23 aprile 1953, rep. n. 16809, registro soc. n. 1204/53;

16) società cooperativa edilizia Berenice Montesacro, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 9 luglio 1964, rep. n. 116585, reg. soc. n. 2887/64;

17) società cooperativa edilizia Anita Garibaldi, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Lucrezio in data 21 dicembre 1954, rep. n. 108093, reg. soc. n. 282;

18) società cooperativa edilizia Campanella, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Salciarini in data 7 ottobre 1963, rep. n. 161588, reg. soc. n. 3131/63;

19) società cooperativa edilizia Carlotta 64, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Bernardino in data 20 novembre 1963, rep. n. 153051, reg. soc. n. 210/64;

20) società cooperativa edilizia Capo Sunio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 30 dicembre 1959, rep. n. 4196, reg. soc. n. 5/60;

21) società cooperativa edilizia Il Pellicano, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 17 marzo 1970, rep. n. 18904, reg. soc. n. 1433/72;

22) società cooperativa edilizia Casa luce e sole, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Giuseppe Calogero in data 15 novembre 1962, rep. n. 1005, reg. soc. n. 2772/63;

23) società cooperativa edilizia Benessere, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 giugno 1965, rep. n. 34366, reg. soc. n. 1742/65;

24) società cooperativa edilizia Critonia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 18 novembre 1971, rep. n. 20708, reg. soc. n. 219/72;

25) società cooperativa edilizia Cormorano IX, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 13 giugno 1964, rep. n. 426822, reg. soc. n. 3009/64;

26) società cooperativa edilizia La Bellezza, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 2 dicembre 1967, rep. n. 4067, reg. soc. n. 316/68;

27) società cooperativa edilizia Bodiem, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 11 aprile 1959, rep. n. 28285, reg. soc. n. 755/59;

28) società cooperativa edilizia San Ranieri, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Papa in data 9 maggio 1969, rep. n. 38614, reg. soc. n. 1680/69;

29) società cooperativa edilizia Atreo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 12 dicembre 1961, rep. n. 49510, reg. soc. n. 368/62;

30) società cooperativa edilizia Sivan, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 23 novembre 1959, rep. n. 1841, reg. soc. n. 2266;

31) società cooperativa Romana Labor, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 1° marzo 1968, repertorio n. 13509, reg. soc. n. 704/68;

32) società cooperativa edilizia Atlantica seconda, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Cianci in data 13 luglio 1962, rep. n. 36174, reg. soc. n. 1605/62;

33) società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra Bice a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 3 dicembre 1964, rep. n. 32804, reg. soc. n. 235/65;

34) società cooperativa edilizia Alfiere fra impiegati statali e privati, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 5 gennaio 1955, rep. n. 62881, reg. soc. n. 368;

35) società cooperativa edilizia romana Amici ospedalieri, soc. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lucci in data 18 settembre 1964, rep. n. 90280, reg. soc. n. 3504/64;

36) società cooperativa edilizia Aracoeli, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Armati in data 2 dicembre 1953, rep. n. 7768, reg. soc. n. 3108;

37) società cooperativa edilizia Alba nuova 1965, già Alba nuova, in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 15 dicembre 1965, rep. n. 215041, reg. soc. n. 74/66;

38) società cooperativa di produzione e lavoro So.Me.Pu.Ma., soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 9 giugno 1967, rep. n. 144676, reg. soc. n. 335;

39) società cooperativa agricola per lo sviluppo dell'agricoltura e bonifica S. Renato, soc. coop. a r.l., in Bovino (Foggia), costituita per rogito Pennacchio in data 26 marzo 1960, repertorio n. 40925, reg. soc. n. 1801;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Audax, società coop. a r.l., in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Marano in data 8 aprile 1959, rep. n. 5857, reg. soc. n. 1747;

41) società cooperativa edilizia Gli Amici, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 20 maggio 1972, rep. n. 29308, reg. soc. n. 1013;

42) società cooperativa edilizia San Camillo, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 20 luglio 1972, rep. n. 12210, reg. soc. n. 724;

43) società cooperativa edilizia Augusta, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 18 aprile 1963, rep. n. 1749, reg. soc. n. 621;

44) società cooperativa edilizia Civilposte, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 3 novembre 1953, rep. n. 18841, reg. soc. n. 394;

45) società cooperativa edilizia Cerere, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 16 settembre 1953, rep. n. 18695, reg. soc. n. 388;

46) società cooperativa di produzione e lavoro San Marco, soc. coop. a r.l., in Acerenza (Potenza), costituita per rogito Marconcini in data 17 dicembre 1971, rep. n. 125, reg. soc. n. 971;

47) società cooperativa di produzione e lavoro C.I.M.P.A. - Cooperativa impianti montatori produttori e affini a r.l., in Milano, costituita per rogito Pipitone in data 24 giugno 1971, rep. n. 17675, reg. soc. n. 146506.

48) società cooperativa di consumo Umanità, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Zito in data 13 gennaio 1970, rep. n. 90791, reg. soc. n. 141641;

49) società cooperativa edilizia Funzionari statali Milano Coedil Fudom, soc. coop. a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 26 febbraio 1970, repertorio n. 160354/4016, reg. soc. n. 142021.

(4585)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 22 novembre 1976, n. 73860, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 3720 riportato in catasto al comune di Ravenna, sezione S Alberto, ai fogli di mappa numeri 88 e 104.

(5286)

Autorizzazione all'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1977, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 174, l'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna è stato autorizzato ad acquistare dall'Opera pia poveri vergognosi di Bologna per la somma di lire 122.000.000 l'azienda agricola denominata « Cà Rossa Paltrone » sita in Anzola di Emilia (Bologna), distinta nel catasto terreni del comune di Anzola di Emilia alla partita n. 135, foglio n. 19, mappali numeri 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 59 della superficie complessiva di Ha 22.41.45.

(5287)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aerocampo di S. Giacomo di Veglia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Vittorio Veneto (Treviso), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aerocampo di Vittorio Veneto con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 10 marzo 1976, n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 15 aprile 1976.

(4581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto pubblico e di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto pubblico;

2) sociologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5522)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questo con la seguente circolare:

A 352 del 29 aprile 1977 relativa ai conti esteri in lire - saldi debitori.

(5288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,40	886,40	886,35	886,40	886,40	886,35	886,30	886,40	886,40	886,40
Dollaro canadese	844,45	844,45	844 —	844,45	844,20	844,40	844,45	844,45	844,45	844,45
Franco svizzero	350,98	350,98	350,85	350,98	351,45	350,95	351 —	350,98	350,98	350,95
Corona danese	147,69	147,69	147,70	147,69	147,40	147,65	147,68	147,69	147,69	147,70
Corona norvegese	168 —	168 —	167,90	168 —	168,25	167,99	167,95	168 —	168 —	168 —
Corona svedese	203,17	203,17	203,20	203,17	203,25	203,15	203,14	203,17	203,17	203,15
Fiorino olandese	360 —	360 —	360 —	360 —	361,30	359,98	360,08	360 —	360 —	360 —
Franco belga	24,51	24,51	24,51	24,51	24,55	24,50	24,5130	24,51	24,51	24,50
Franco francese	178,99	178,99	178,90	178,99	178,75	178,95	178,98	178,99	178,99	179 —
Lira sterlina	1524 —	1524 —	1524 —	1524 —	1524,23	1523,99	1523,90	1524 —	1524 —	1524 —
Marco germanico	375,30	375,30	375,33	375,30	375 —	375,25	375,22	375,30	375,30	375,30
Scellino austriaco	52,747	52,747	52,78	52,747	52,80	52,70	52,76	52,747	52,747	52,75
Escudo portoghese	22,91	22,91	22,90	22,91	22,90	22,90	22,87	22,91	22,91	22,90
Peseta spagnola	12,862	12,862	12,86	12,862	12,85	12,85	12,8610	12,862	12,862	12,85
Yen giapponese	3,193	3,193	3,199	3,193	3,196	3,17	3,1940	3,193	3,193	3,19

Media dei titoli del 16 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	91 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,325
» 5,50 % » » 1968-83	78,425
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,450
» 9 % » » 1975-90	82,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,650
» poliennali 7 % 1978	93,850
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,050
» » 9 % 1980	87,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,35
Dollaro canadese	844,45
Franco svizzero	350,99
Corona danese	147,685
Corona norvegese	167,975
Corona svedese	203,155
Fiorino olandese	360,04
Franco belga	24,511
Franco francese	178,985
Lira sterlina	1523,95
Marco germanico	375,26
Scellino austriaco	52,753
Escudo portoghese	22,89
Peseta spagnola	12,861
Yen giapponese	3,193

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito di Aquilonia alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Governatore: BAFFI

(4849)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia;

Considerato che la procura generale di Bologna con nota n. 893 del 21 dicembre 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 settembre 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è esluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 395

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4908)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine utile per la presentazione del certificato di studio universitario per l'ammissione al concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1976-77 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale n. 17200.D.16 in data 13 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 22 dicembre 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1976-77 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza;

Visto l'art. 4 del citato decreto ministeriale, con il quale si prescriveva che le domande di partecipazione al concorso dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 10 maggio 1977, per i candidati studenti universitari o di altri istituti accademici;

Atteso che i recenti fatti verificatisi nelle università italiane hanno portato in qualche caso alla chiusura degli stessi atenei;

Considerato che in conseguenza di ciò molti candidati hanno fatto presente di essere nell'impossibilità di presentare il certificato di studi nei termini previsti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare il citato termine limitatamente alla presentazione del titolo di studio per gli studenti universitari o di altri istituti accademici;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Fermo restando il termine utile per la presentazione delle domande per gli studenti universitari o di altri istituti accademici al 10 maggio 1977, viene prorogato al 10 luglio 1977 il termine utile per la presentazione del certificato di studio universitario rilasciato dalle competenti autorità scolastiche.

Roma, addì 9 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5374)

Proroga del termine utile per la presentazione del certificato di studio universitario per l'ammissione al concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1976-77 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale n. 17200.D.16 in data 13 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 22 dicembre 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1976-77 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

Visto l'art. 4 del citato decreto ministeriale, con il quale si prescriveva che le domande di partecipazioni al concorso dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 10 maggio 1977, per i candidati studenti universitari o di altri istituti accademici;

Atteso che i recenti fatti verificatisi nelle università italiane hanno portato in qualche caso alla chiusura degli stessi atenei;

Considerato che in conseguenza di ciò molti candidati hanno fatto presente di essere nell'impossibilità di presentare il certificato di studi nei termini previsti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare il citato termine limitatamente alla presentazione del titolo di studio per gli studenti universitari o di altri istituti accademici;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Fermo restando il termine utile per la presentazione delle domande per gli studenti universitari o di altri istituti accademici al 10 maggio 1977, viene prorogato al 10 luglio 1977 il termine utile per la presentazione del certificato di studio universitario rilasciato dalle competenti autorità scolastiche.

Roma, addì 9 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 18-19 del 29 aprile e 6 maggio 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 327, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 28 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 328, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(4993)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Banna Pietro, nato a Messina il 26 aprile 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Arcerito Salvatore, nato a Niscemi il 17 dicembre 1938 . . . . . » 98 »
3. Loni Pierpaolo, nato a Piobbico il 29 giugno 1936 . . . . . . » 96 »

4. Minutoli Ignazio, nato a Messina il 25 gennaio 1937 . punti 94 su 100
5. Bolzoni Giovanni, nato a Milano il 7 luglio 1934 » 93 »
6. Mignosa Gaetano, nato ad Augusta il 23 luglio 1937 » 92 »
7. Norsa Achille, nato a Mantova il 26 maggio 1941 » 92 »
8. Bosco Giuseppe, nato a Caserta il 25 gennaio 1939 » 90 »
9. Di Fabio Domenico, nato a Morino il 13 settembre 1937 . » 90 »
10. Ferrini Luigi, nato ad Arezzo il 24 novembre 1941 » 90 »
11. Ferrozzi Giuseppe, nato a Foggia il 19 novembre 1945 » 90 »
12. Siniscalchi Ciro, nato a Napoli il 17 luglio 1942 . » 90 »
13. Vasta Matteo, nato a Mugnano del Cardinale il 20 settembre 1943 » 88 »
14. Morra Leonardo, nato a Calvizzano il 24 giugno 1940 » 85 »
15. De Leo Santi, nato a Messina il 4 novembre 1938 » 80 »
16. Spinelli Angelo, nato a Genova il 20 agosto 1939 » 78 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5311)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cristina Massimo, nato a Stradella (Pavia) il 15 maggio 1942 . punti 98 su 100
2. Simeoli Francesco, nato a S. Sebastiano al Vesuvio il 6 aprile 1938 . » 98 »
3. De Luca Paolo, nato a Roma il 25 dicembre 1940 . » 93 »
4. Grandi Marco, nato a Milano il 30 luglio 1944 » 90 »
5. Ferrami Attilia, nata a Cremona il 28 luglio 1941 » 84 »
6. Juliano Italo, nato a Roccadaspide il 26 luglio 1925 » 83 »
7. de Palma Tommaso, nato a Bari il 16 ottobre 1942 » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5312)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bonazzi Lucio, nato a Calderara di Reno (Bologna) il 4 agosto 1943 . . punti 100 su 100
2. Pompilio Sergio, nato a Viterbo il 15 marzo 1940 . . . . » 100 »
3. Davoli Carlo, nato a Reggio Emilia il 3 novembre 1937 . . . . . » 98 »
4. Timpano Carmine, nato a Roma il 7 aprile 1943 . . . . . . » 98 »
5. Vigevani Gian Marco, nato a Milano il 3 settembre 1940 . » 96 »
6. Caruso Giuseppe, nato a S. Angelo di Brolo (Messina) il 9 luglio 1944 . » 95 »
7. Chircu Lucia Valeria, nata a Roma il 1° marzo 1936 » 95 »
8. D'Amico Giuseppe, nato a Campobasso l'8 luglio 1942 » 95 »
9. Di Gregorio Pietro, nato a Regalbuto il 9 dicembre 1943 » 95 »
10. Federico Giovanni, nato a Racale (Lecce) il 25 agosto 1945 . » 95 »
11. Marini Francesca, nata a Chiavari (Genova) il 19 giugno 1940 . » 95 »
12. Suter Fredy, nato a Bergamo il 25 gennaio 1946 . » 95 »
13. Cadeo Gian Pietro, nato a Travagliato il 7 marzo 1939 . » 93 »
14. Sica Luigi, nato a Napoli il 4 agosto 1941 » 93 »
15. Smorfa Almerinta, nata a Catanzaro il 9 agosto 1939 » 93 »
16. Carretta Mario, nato a Solagna (Vicenza) il 29 giugno 1939 . » 92 »
17. Bosio Giuseppe, nato a Montanaro (Torino) il 27 febbraio 1943 . » 90 »
18. Briante Vincenzo, nato a S. Giorgio a Cremano (Napoli) il 2 ottobre 1943 . » 90 »
19. D'Amato Carmelo, nato a Trieste il 23 novembre 1937 » 90 »
20. Frosini Giorgio, nato a Rapolano Terme (Siena) il 28 aprile 1945 » 90 »
21. Gallo Angela Maria, nata a Fiuggi (Frosinone) il 2 febbraio 1945 » 90 »
22. Iamundo De Cumis Giovanni, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 6 agosto 1938 . » 90 »
23. Pasca Giuseppe, nato a Castrignano del Capo il 31 maggio 1932 . » 90 »
24. D'Aniello Pasquale, nato a Salerno il 17 luglio 1943 » 88 »
25. De Petrillo Valeria, nata a Cagliari il 13 giugno 1939 . . . . » 88 »
26. Guardo Carmelo, nato a Roma il 18 febbraio 1943 . . » 88 »
27. Scasso Antonio, nato a Pisa il 22 settembre 1938 . » 88 »
28. Dini Marco, nato ad Ancona il 17 settembre 1941 . . » 87 »
29. D'Ambrosio Nicola, nato a Pellezzano (Salerno) l'8 febbraio 1941 . . . » 85 »

30. Izzo Egidio, nato a Napoli il 22 giugno 1943 .	punti	85	su 100
31. Lanza Giuseppe, nato a Cetraro il 15 aprile 1939 .	»	85	»
32. Resta Marco, nato a Bertonico (Milano) il 25 agosto 1944 .	»	85	»
33. Spinelli Giovanni Battista, nato ad Udine il 12 agosto 1940 .	»	85	»
34. Tantimonaco Giambattista, nato a Vieste il 27 giugno 1939 .	»	85	»
35. Toti Mario, nato a Siena il 13 febbraio 1944	»	85	»
36. Vaglia Alberto, nato a Brescia il 24 aprile 1943 .	»	85	»
37. Paganini Giorgio, nato a Genova il 17 settembre 1941	»	84	»
38. Iandolo Eugenio, nato a Bari il 10 agosto 1942	»	83	»
39. Barbanera Mauro, nato a Livorno il 22 aprile 1940	»	82	»
40. De Santis Luigi, nato a Roggiano Gravina (Cosenza) il 2 giugno 1943 .	»	82	»
41. Lombardini Luca, nato a Siena il 13 luglio 1945	»	82	»
42. Marchi Bruna, nata a Cetona il 24 gennaio 1944 .	»	82	»
43. Rossi Ernesto, nato a S. Daniele Po (Cremona) il 3 marzo 1938 .	»	82	»
44. Ceravolo Giovanni, nato a Soriano Calabro (Catanzaro) il 16 gennaio 1940 .	»	80	»
45. Del Vecchio Ruggiero, nato a S. Ferdinando di Puglia (Foggia) il 13 ottotre 1935 .	»	80	»
46. Fruttaldo Luigi, nato a Marano (Napoli) il 14 marzo 1942	»	80	»
47. Goglio Antonio, nato a S. Martino de' Calvi l'11 settembre 1944	»	80	»
48. Iadanza Angelo, nato a Campoli del Monte Taburno (Benevento) il 25 luglio 1932	»	80	»
49. Meneghetti Francesco, nato a Treviso il 13 agosto 1941	»	80	»
50. Montanari Paolo, nato a Ferrara il 14 gennaio 1940 . .	»	80	»
51. Monti Mario, nato a Bologna il 7 maggio 1943 .	»	80	»
52. Sorrenti Riccardo, nato a Genova il 25 novembre 1930	»	80	»
53. Vitali Dario, nato a Milano il 18 agosto 1939 . .	»	80	»
54. Zechini Franco, nato a Roma il 6 novembre 1943	»	80	»
55. Aggero Sergio, nato a Poirino (Torino) il 16 novembre 1941	»	79	»
56. Magaraci Giuseppe, nato a Letojanni (Messina) il 28 agosto 1943 .	»	78	»
57. Mucedola Luigi Benedetto, nato a S. Severo (Foggia) il 21 marzo 1939 .	»	78	»
58. Barile Salvatore, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 14 agosto 1941 . .	»	75	»
59. Celletti Saverio, nato a Frosinone il 24 aprile 1945	»	75	»
60. Ciammarughi Renzo, nato ad Assisi (Perugia) il 7 agosto 1938	»	75	»
61. Cristaldi Alfio, nato a Zafferana Etnea (Catania) il 24 luglio 1940 .	»	75	»
62. Serru Giuseppe, nato a S. Gavino Monreale (Cagliari) il 16 ottobre 1935	»	75	»
63. Tarallo Pasquale, nato a Portici (Napoli) il 17 marzo 1939 . . .	»	75	»
64. Tartaglia Gaetano, nato a Casavatore (Napoli) il 12 giugno 1924 . .	»	75	»
65. Chelotti Paolo, nato a Lucca il 6 settembre 1944	»	73	»
66. Sforza Emanuele, nato a Toritto (Bari) il 7 maggio 1943 . . .	»	73	»
67. Befani Gioacchino, nato a Tarquinia (Viterbo) il 4 dicembre 1933 . .	»	72	»
68. Carpinelli Claudio, nato a Roma il 2 maggio 1944	»	72	»
69. Lanza Giuseppe, nato a Genova il 21 dicembre 1939	»	72	»
70. Tommasi Donato, nato a Calimera il 30 gennaio 1945	punti	72	su 100
71. Ranno Orazio, nato a Catania il 2 luglio 1942	»	71	»
72. Alegente Giuliano, nato a Siena l'11 luglio 1940	»	70	»
73. Boffelli Liliana, nata a Debino (Bergamo) il 14 ottobre 1944	»	70	»
74. Borri Alfredo, nato a Bolzano il 10 ottobre 1936 .	»	70	»
75. Capecchi Antonio, nato a Roma il 25 aprile 1942	»	70	»
76. Cibelli Michele, nato ad Orsara di Puglia (Foggia) il 14 settembre 1935	»	70	»
77. Corsa Damiano, nato a Brindisi il 2 maggio 1941	»	70	»
78. De Martino Giuseppe, nato a San Luca (Reggio Calabria) il 10 aprile 1943	»	70	»
79. Galeazzi Renato, nato ad Ancona il 22 ottobre 1945 .	»	70	»
80. Guida Bruno, nato a Wanne Eickel (Germania) il 12 giugno 1938 .	»	70	»
81. Nania Antonio, nato a Catanzaro il 2 luglio 1940	»	70	»
82. Pelagalli Libero Antonio, nato ad Aquino (Frosinone) il 20 febbraio 1941	»	70	»
83. Pippi Luigi, nato a Siena il 20 maggio 1940	»	70	»
84. Poti Francesco, nato a Rieti il 19 febbraio 1942	»	70	»
85. Restivo Biagio, nato ad Enna il 6 dicembre 1934	»	70	»
86. Ticca Fausto, nato a Roma l'11 agosto 1940	»	70	»
87. Zanchetta Gianpiero, nato a Boscochiesanuova (Verona) il 21 dicembre 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5317)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che l'Università di Cagliari ha comunicato il decesso del prof. Sebastiani Mario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Stipa Sergio, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Roma, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza che si terrà a Roma il giorno 30 marzo 1977 in sostituzione del prof. Sebastiani Mario, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 285

(5380)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso a sei posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali, economia e commercio.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 1976, n. 127, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso a sei posti di ispettore in prova, fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali, economia e commercio, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7669.

(5114)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso a venti posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1977 (parte 1ª e 2ª) e stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, n. 2332, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso a venti posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6853.

(5115)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade ale ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(5381)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande. redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(5382)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(5466)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(5467)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(5384)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(5385)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. **11**.

Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, nonché istituti, gabinetti medici e ambulatori, ove, comunque, si impiegano sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico, ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

I criteri, di cui al precedente comma, devono prevedere gli ambiti territoriali e tecnici, la quantità e qualità del personale, le misure di radioprotezione.

Con il provvedimento di cui al primo comma il consiglio regionale stabilisce inoltre il termine massimo per l'adeguamento ai requisiti richiesti dei presidi sanitari anteriormente autorizzati.

Le autorizzazioni, di cui al primo comma, sono rilasciate dalla giunta regionale, previo parere del consiglio regionale di sanità.

Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dal primo comma non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura o la messa in esercizio di nuovi presidi né per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 marzo 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. **12**.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 57, concernente la concessione di contributi agli enti locali per il pagamento di compensi per revisione di prezzi contrattuali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 57, relativa alla concessione di contributi per revisione prezzi in favore degli enti ivi contemplati, si intende riferita a compensi revisionali per opere pubbliche, ammesse comunque a contributo dell'Amministrazione dei lavori pubblici con provvedimenti formali anteriori alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La spesa relativa è compresa nei limiti degli stanziamenti istituiti con l'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 57.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 marzo 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. **13**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Marsica 1 » (zona omogenea « E » - comuni della provincia di L'Aquila).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Marsica 1 » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 marzo 1977

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. **14**.

Proroga ed integrazione della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19, recante norme relative agli interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione della nuova normativa che ristruttura gli interventi della regione Abruzzo in materia di diritto allo studio, la legge regionale 4 maggio 1976, n. 19, è prorogata fino al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

La normativa della legge regionale 19/76 relativa alla concessione dei buoni-libro è sostituita dalla seguente:

il consiglio di istituto determina, con propri criteri, il numero degli alunni frequentanti la scuola, che, per le condizioni socio-economiche delle famiglie, abbia diritto alla assegnazione del buono-libro;

la giunta regionale, sulla scorta dei dati ricevuti dalle singole scuole, ripartisce le somme all'uopo stanziate nel bilancio regionale ed assegna i contributi, come sopra determinati, ai consigli di istituto i quali provvedono, con propri criteri, alla ripartizione dei fondi in favore degli aventi diritto.

Art. 3.

Per l'applicazione delle iniziative previste dalla presente legge, l'onere derivante per l'intero anno 1977 è valutato in lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) così distinto:

1) per la lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 .	L. 1.200.000.000
2) per la lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 .	» 10.000.000
3) per la lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38:	
per gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di primo grado .	» 950.000.000
per gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado .	» 350.000.000
4) per la lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 .	» 300.000.000
5) per la lettera *e*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 .	» 41.000.000
6) per la lettera *f*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 .	» 195.000.000
7) per la lettera *g*) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 .	» 1.500.000.000
8) per l'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 12 .	» 420.000.000
9) per l'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 12	» 20.000.000
10) per l'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 52	» 14.000.000

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 5.000.000.000 si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1977.

La partita « Provvidenze per assicurare il diritto allo studio » iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto schema di bilancio è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 marzo 1977

RICCIUTI

(3498)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. 15.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Della Maiella e del Morrone » (zona omogenea « L » - comuni della provincia di Pescara).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Della Maiella e del Morrone » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 marzo 1977

RICCIUTI

(*Omissis*).

(5080)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1977, n. 16.

Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Abruzzo è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e mezza e non più di otto ore diurne, suddivise in due periodi da un intervallo per riposo pomeridiano.

Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della Regione restano aperte per la durata complessiva di sette ore diurne, suddivise in due periodi da un intervallo per riposo pomeridiano.

Il servizio di assistenza farmaceutica nelle località in cui sono istituiti dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, deve essere assicurato durante il normale orario di apertura delle farmacie.

Art. 3.

Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Art. 4.

Le farmacie urbane e rurali fruiscono di una giornata infrasettimanale di chiusura per riposo settimanale, da determinarsi dalla giunta regionale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti.

La chiusura per festività infrasettimanale abolisce la giornata di chiusura di cui al comma precedente.

Art. 5.

Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:

a) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie limitrofe e a chiamata.

Art. 6.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza l'intervallo pomeridiano;

b) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie limitrofe e a chiamata.

Art. 7.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti sino alle ore 24, con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia dalle ore 24 sino all'ora di riapertura;

b) nei comuni con meno di 12 mila abitanti e con più di due farmacie: a turno e a battenti aperti sino all'ora di chiusura; a turno e a chiamata dall'ora di chiusura sino all'ora di riapertura;

c) nei comuni con una sola oppure due farmacie e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie limitrofe e a chiamata.

Nel comune di Pescara, sia per i giorni feriali che per quelli festivi, nonchè per le ore notturne, il servizio di cui agli articoli 5, 6 e 7 è assicurato da due farmacie.

Art. 8.

Agli effetti della presente legge si intende chiamata una richiesta terapeutica formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica nella quale il sanitario abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza delle prescrizioni.

Art. 9.

Gli orari relativi all'apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti in conformità di quanto previsto all'art. 2 della presente legge dal sindaco del comune interessato su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti e sentito l'ufficiale sanitario.

I sindaci dei comuni interessati stabiliranno un orario ridotto di apertura delle farmacie i cui titolari o gestori provvisori siano incaricati della gestione di dispensari farmaceutici.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dalla giunta regionale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 10.

Tutte le farmacie urbane e rurali osservano chiusure annuali per ferie non inferiori a venti giorni e non superiori a trenta giorni, da usufruire per periodi non inferiori a dieci giorni consecutivi, secondo turni stabiliti dalla giunta regionale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 11.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione, altresì, delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Le farmacie, durante il periodo di ferie, espongono solo il cartello « chiuso per ferie ».

Art. 12.

Entro il 90° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale e i sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

Successive variazioni di carattere eccezionale che si rendesse necessario apportare ai turni di servizio, di chiusura infrasettimanale per riposo, per ferie annuali, per la frequenza a corso di aggiornamento professionale, per lo svolgimento di attività di educazione sanitaria e socio assistenziale, per l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive o per gravi motivi, vengono disposte con provvedimento degli ordini provinciali dei farmacisti, che sono tenuti ad assicurare il servizio e a darne tempestiva comunicazione alla giunta regionale, al medico provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 13.

Per il capoluogo di Pescara le farmacie osservano un turno di chiusura per l'intera giornata di sabato ogni quindici giorni.

Le farmacie di turno notturno chiudono il venerdì antecedente l'inizio del servizio di turno.

Art. 14.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 marzo 1977

RICCIUTI

(5081)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1977, n. **14**.

Norme per la scelta delle aree e l'approvazione dei progetti per le opere di edilizia scolastica eseguite con i fondi degli enti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 del 1° marzo 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Aree

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica riguardanti la costruzione, l'ampliamento, il completamento e ristrutturazione di edifici, o di lotti funzionali di edifici, scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, che gli enti obbligati, comune e provincia, nell'ambito delle proprie competenze promuovono a propria cura e spesa, sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione di aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono l'indicazione di aree per l'edilizia scolastica ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale previo parere di una commissione composta dal sindaco, che la presiede, dal provveditore agli studi competente per territorio, o da un suo rappresentante, un funzionario regionale nominato dall'assessore all'urbanistica, dall'ufficiale sanitario del comune.

Il parere sull'idoneità dell'area viene dato all'unanimità. Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui sulle aree sia prevista l'esecuzione di edifici per asili-nido integrati a quelli scolastici.

Art. 2.

Approvazione dei progetti

I progetti relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo precedente sono approvati con delibera di consiglio dell'ente obbligato e non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

La delibera di approvazione dovrà attestare che il progetto è stato redatto in conformità delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1976 e rispetta gli indirizzi indicati nell'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Copia della delibera di cui sopra, munita degli estremi di esecutività, dovrà essere inviata al presidente della giunta regionale.

Al fine di ottenere il provvedimento di occupazione d'urgenza da parte del presidente della giunta regionale gli enti dovranno indicare l'imputazione a bilancio della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera o documentare l'esistenza di cespiti delegabili per l'accensione dei mutui.

Per il collaudo delle opere si applicano le norme contenute nella legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 modificata dalla legge regionale 30 agosto 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 febbraio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1977, n. 15.

Norme per l'attuazione delle direttive numeri 159/72, 160/72, 161/72 e 268/75 del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 1° *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Piemonte stabilisce norme per l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura numeri 159/72, 160/72, 161/72 e 268/75, nel quadro fissato dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

La presente legge promuove, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei al conseguimento dei seguenti fini:

a) miglioramento del livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento della formazione professionale e generale delle persone che lavorano in agricoltura;

b) incremento dell'attività agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75.

Per la realizzazione degli obiettivi, di cui ai commi precedenti, la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative, delle cooperative e delle associazioni dei produttori, e si avvale dei comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 e delle comunità montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

TITOLO I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 2.

Condizioni, priorità e preferenze

Per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti prioritari in favore di quelle aziende agricole nelle quali i lavoratori occupati non abbiano ancora conseguito un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona.

Possono tuttavia essere ammesse a fruire degli aiuti di cui al comma precedente anche quelle aziende che, dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riescano a conservare il livello di reddito comparabile.

In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della legge n. 153/75, come modificato dall'art. 11, quinto comma, della legge n. 352/76.

E' assicurata la preferenza alle aziende familiari diretto-coltivatrici, singole ed associate ed alle cooperative di conduzione, costituite da coltivatori diretti e/o lavoratori agricoli.

Il reddito comparabile di cui al presente articolo deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale che consenta una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori produttivi anche sotto forma di impianti e servizi comuni ed attraverso un più intensivo ed utile sfruttamento delle risorse disponibili, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per reddito comparabile o reddito d'obiettivo si intende la remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della zona determinata ai sensi dei successivi articoli 9 e 10.

Sezione I

PIANI DI SVILUPPO E BENEFICIARI

Art. 3.

Programmazione regionale

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali debbono essere in armonia con le linee della programmazione regionale, comprensoriale e delle comunità montane e con gli obiettivi dei piani zonali di sviluppo agricolo ove questi siano operanti.

La durata di realizzazione del piano non può superare i sei anni; nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75 può essere prorogata fino ad un massimo di nove anni.

Art. 4.

Piani aziendali e interaziendali di sviluppo

L'elaborazione del piano aziendale o interaziendale di sviluppo deve essere fondata su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda o delle aziende in tutti i loro elementi, individui e prefiguri le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano stesso sarà interamente attuato.

In particolare il piano deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla sua presentazione;

b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda al termine della realizzazione del piano;

c) indirizzi produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;

d) condizioni per la commercializzazione della produzione;

e) elementi di prova sulla reale disponibilità dei terreni che si intendono acquisire in tempi utili, sia in proprietà che in affitto, per la formazione o l'ampliamento della superficie aziendale;

f) programma di investimenti e piano dei finanziamenti con l'eventuale indicazione delle garanzie da offrire agli istituti mutuanti.

Dal piano di sviluppo deve comunque emergere che al termine della sua attuazione l'azienda in via di ammodernamento sarà in grado di assicurare in linea di massima per una o due unità lavorative (ULU) un reddito di lavoro almeno uguale a quello determinato in base ai criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori agricoli titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ciascuna ULU, tenendo conto sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraziendale.

Art. 5.

Modifiche di piani

Ai piani di sviluppo approvati e in corso di attuazione possono essere presentate ed accolte modifiche tanto per i programmi di investimento quanto per gli orientamenti colturali previsti, purché le varianti proposte non alterino gli obiettivi perseguiti.

Art. 6.

Piani di sviluppo aziendali o interaziendali

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali possono essere presentati:

a) da imprenditori agricoli a titolo principale: titolari, coadiuvanti familiari che collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri e coloni anche congiuntamente ai proprietari concedenti;

b) da cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o da altri lavoratori agricoli;

c) da imprenditori agricoli regolarmente associati con atto notarile ai fini della presentazione di un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale od interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dall'attività aziendale ed associata almeno il 50% del proprio reddito ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro.

I beneficiari di cui ai punti *a*) e *c*) debbono possedere una sufficiente capacità professionale ai sensi del successivo art. 8 e debbono impegnarsi a tenere almeno per l'intero periodo di attuazione del piano una contabilità aziendale, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

I mezzadri ed i coloni possono presentare piani di sviluppo anche senza l'assenso dei proprietari concedenti. I piani approvati dalla giunta regionale saranno attuati sotto la direzione del mezzadro o del colono ai quali sono accordate le facoltà per la esecuzione dei miglioramenti fondiari che sono riconosciute allo affittuario, ai sensi degli articoli 10 e seguenti della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono altresì presentare un piano di sviluppo coloro che essendo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 raggiungano almeno il 50% del reddito e del lavoro in agricoltura, non abbiano superato i 45 anni di età e dimostrino di conseguire i livelli personali di lavoro e di reddito previsti per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alla conclusione del piano di sviluppo, che a sua volta dovrà realizzare il reddito comparabile o d'obiettivo.

Nella concessione degli aiuti è comunque assicurata preferenza agli imprenditori agricoli di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale

Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale coloro che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalla Regione.

Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati, ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, i requisiti di tempo e di reddito indicati nel primo comma sono comunque ridotti al 50%.

Art. 8.

Capacità professionale

Il requisito della capacità professionale si intende acquisito quando il beneficiario abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione del piano una attività agricola come capo di azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo ovvero possegga una qualificazione professionale attestata da uno dei titoli di studio di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per gli imprenditori agricoli a titolo principale fa testo l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27.

Per il requisito della capacità professionale nei riguardi di coloro che intendano iniziare l'attività agricola e non siano in possesso dei titoli di studio previsti dal primo comma del presente articolo, valgono le norme di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27.

Sezione II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'OBIETTIVO

Art. 9.

Reddito d'obiettivo

Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli, determinata dall'Istat, con riferimento alle singole province.

La giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale, di cui al successivo art. 28, determina annualmente il reddito di obiettivo, per le singole province, moltiplicando le retribuzioni di cui al primo comma per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo.

Art. 10.

Reddito ULU ed aziende di riferimento

Il reddito delle singole unità lavorative uomo (ULU) impiegate nell'azienda che presenta il piano è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

a) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore;

b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda ad un saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e remunerazione del restante capitale investito all'interesse legale stabilito dal codice civile;

c) tasso effettivo d'interesse per gli eventuali capitali di terzi;

d) aliquota massima del 20% di reddito proveniente dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che a piano attuato almeno una ULU tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile nell'azienda agricola.

Nel caso di piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati in zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, l'aliquota del reddito proveniente da attività non agricole può essere del 30% per la prima ULU e del 50% per la seconda ULU.

Inoltre può essere inclusa nel calcolo di reddito d'obiettivo l'indennità compensativa di cui all'art. 29 della presente legge.

In via alternativa il raggiungimento del reddito di obiettivo può essere dimostrato attraverso la realizzazione di un livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento individuata secondo i modelli che saranno stabiliti dalla giunta regionale per le diverse zone del territorio regionale, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da coltivatori titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito di lavoro comparabile o d'obiettivo deve essere raggiunto da ciascuna ULU tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraziendale.

Sezione III

REGIME DEGLI AIUTI

Art. 11.

Aiuti

Il regime degli aiuti previsti dalla Regione per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali che siano stati regolarmente approvati ai sensi del successivo art. 23 da parte dei comitati comprensoriali o delle comunità montane, si articola nei seguenti interventi:

a) concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione dei piani;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e relativi interessi;

c) cessione in via prioritaria delle terre disponibili o che si renderanno disponibili sia sulla base della legge regionale per il recupero e l'utilizzazione delle terre incolte od insuffi-

cientemente coltivate, sia ai sensi degli articoli di cui al successivo titolo III della presente legge relativo alla cessazione anticipata dell'attività agricola;

d) contributi in conto capitale per l'incremento della produzione di carni bovine, ovine e caprine;

e) aiuti per la tenuta della contabilità aziendale;

f) aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli per l'assistenza interaziendale;

g) premi di insediamento aziendale in zone di collina, collina depressa e montagna a favore dei giovani coltivatori diretti.

Art. 12.

Limiti degli aiuti

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei prestiti e dei mutui contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 U.C. per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda.

La durata del mutuo non può superare i 20 anni per gli investimenti fondiari ed i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Le spese ammesse per acquisto di bestiame sono quelle di cui al successivo art. 15.

Sono escluse le spese relative all'acquisto di nuovi terreni. Tuttavia nel caso che la disponibilità di nuovi terreni sia indispensabile per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale e soprattutto dei piani interaziendali e risulti impossibile acquisire i terreni stessi se non attraverso l'acquisto in proprietà, tale spesa può essere ammessa a beneficiare dell'intervento pubblico di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Tassi agevolati

Il presidente della giunta, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta medesima, determina nel rispetto del tasso globale stabilito dallo Stato per il credito agrario, l'ammontare del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 153/75 e dell'art. 10, punto *a*), della legge n. 352/76.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 %. Limitatamente alle zone classificate montane ed altri territori depressi, l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 %.

La giunta regionale determina ed assegna agli istituti di credito la quota di concorso ad essi spettante sulla base dei piani di sviluppo approvati dai comitati comprensoriali e ne dà successiva comunicazione ai Ministeri competenti.

Art. 14.

Fidejussione

Agli imprenditori coltivatori diretti, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, che abbiano ottenuto il nulla-osta dagli uffici competenti per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in linea di massima eccedere il 50 %, elevabile al 60 % nei casi di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 153/75 ed all'80 % nei casi di cui all'art. 10, punto *b*), della legge n. 352/76.

Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da affittuari, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, o da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere concessa fino alla misura massima del 90 % dei mutui, sempre comprensivi di capitale ed interesse.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e quelle previste da altre leggi regionali e statali.

Art. 15.

Acquisto bovini, ovini, caprini e suini

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda l'acquisto di bestiame bovino, ovino e caprino, a titolo di prima dotazione, è concesso il concorso nel pagamento degli interessi che resta però sempre subordinato alla condizione che, alla conclusione del piano, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 %. Quando si tratti di investimenti nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze è subordinata alla condizione che l'investimento resti compreso fra U.C. 10.520 e U.C. 53.333 e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o da più aziende associate.

Art. 16.

Contributi produzione carne bovina, ovina e caprina

Nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda un orientamento specializzato verso la produzione di carne bovina, ovina o caprina e semprechè al suo compimento la quota delle vendite di bovini, ovini o caprini superi il 50 % del complesso delle vendite effettuate dall'azienda o dalle aziende, anche in aggiunta al concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 15 può essere concesso un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione bovina, ovina e caprina.

Conformemente al disposto dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il contributo di cui al comma precedente viene erogato in tre anni in ragione di 47 U.C. per ettaro il primo anno, 32 U.C. per ettaro il secondo anno, 16 U.C. per ettaro il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non possono superare U.C. 2350 per il primo anno, U.C. 1600 per il secondo anno e U.C. 800 per il terzo anno.

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, per le aziende che dispongano almeno di 0,5 unità di bestiame adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggera, gli importi per ettaro e complessivi del contributo integrativo di cui ai commi precedenti sono elevabili di un terzo.

In ogni caso, il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato quando si tratti di stalle sociali o di cooperative di produzione.

Art. 17.

Acquisizione terreni

I coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, singoli od associati, e le cooperative di conduzione che intendano presentare un piano di sviluppo aziendale o interaziendale basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie aziendale delle loro rispettive aziende, possono rivolgere preliminarmente domanda al comitato comprensoriale per ottenere dall'organismo fondiario (ESAP), di cui al successivo art. 41, i terreni dei quali quest'ultimo disponga, in applicazione delle disposizioni del titolo III della presente legge o in virtù delle norme vigenti per il recupero e l'utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

Art. 18.

Irrigazione, ricomposizione e riordino fondiario

Per la realizzazione di organiche opere irrigue a carattere collettivo i benefici previsti dalle leggi vigenti sono maggiorati del 20% quando i programmi irrigui prevedano che, a conclusione delle opere, almeno il 40 % della superficie agricola irrigata sia utilizzata da aziende che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 % di detta superficie sia utilizzata da aziende che realizzino il reddito d'obiettivo.

Quando ricorrono le condizioni richiamate nel precedente comma, i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per la realizzazione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono maggiorati del 5 per cento.

Art. 19.

Aiuti per contabilità aziendale

Ai coltivatori diretti che si impegnino, anche indipendentemente dalla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, a tenere una contabilità secondo le metodologiche indicate dall'amministrazione regionale, in conformità

alle condizioni dell'art. 11 della direttiva n. 159/72 (CEE) può essere concesso un contributo di U.C. 600, erogabile in quattro rate annue decrescenti in ragione di U.C. 190 per il primo anno, U.C. 165 per il secondo anno, U.C. 140 per il terzo anno e U.C 105 per il quarto anno.

Ai beneficiari di cui all'art. 6 della presente legge che presentino un piano di sviluppo aziendale o interaziendale per i quali la tenuta della contabilità è obbligatoria, potrà essere concesso, in ognuno dei primi quattro anni, il contributo di cui al comma precedente ed un ulteriore contributo annuo di U.C. 80 per ognuno degli anni successivi, fino al termine dell'attuazione del piano.

Art. 20.
Contabilità aziendale

La giunta regionale allo scopo di assicurare le condizioni necessarie per la tenuta della contabilità aziendale di cui all'art. 11 della direttiva n. 159/72 della C.E.E. provvede:

ad istituire nell'ambito dei suoi servizi un apposito centro regionale per l'elaborazione dei dati contabili;

a definire, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 28, le metodologie contabili e di analisi gestionali valide per tutto il territorio regionale, nonché i criteri per il riconoscimento di altri eventuali centri di elaborazione dei dati contabili.

I beneficiari di cui all'art. 19 possono provvedere alla tenuta della propria contabilità aziendale direttamente o attraverso gli enti delle organizzazioni professionali, oppure attraverso le associazioni di cui all'art. 21, purché si avvalgano, per le necessarie elaborazioni, del centro regionale oppure di altri centri contabili riconosciuti e purché adottino le motodologie e i modulari predisposti dalla Regione.

L'amministrazione regionale, allo scopo di garantire la massima funzionalità al servizio di contabilità aziendale, provvede ad assicurare la necessaria assistenza e consulenza ai beneficiari che ne facciano richiesta; in tale caso questi saranno tenuti al pagamento del costo del servizio.

Per lo svolgimento della propria attività di assistenza e consulenza contabile la Regione può, attraverso le necessarie intese, utilizzare i tecnici di altri enti ed associazioni.

Art. 21.
Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

La Regione può concedere un contributo di avviamento per alleviare le spese di gestione alle associazioni di produttori agricoli formate in prevalenza da coltivatori diretti che si costituiscano, con il voto pro capite, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 153/75, per realizzare programmi di assistenza tecnico-economica alle aziende dei propri associati e per conseguire la più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali.

Nell'erogazione dei contributi è data priorità, a norma dell'art. 4 dello statuto della regione Piemonte, alle associazioni che si impegnino nei settori della programmazione aziendale per la redazione dei piani di sviluppo, per la tenuta della contabilità e per la realizzazione di nuove attività a carattere cooperativistico ed associativo.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo può variare da un minimo di U.C. 2600 ad un massimo di U.C. 7890, in rapporto al numero degli associati ed all'attività esercitata.

Al riconoscimento delle associazioni dei produttori di cui al primo comma ed alla liquidazione del contributo di cui al penultimo comma del presente articolo, provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 22.
Premio di insediamento e permanenza

Ad integrazione degli aiuti previsti negli articoli precedenti, la Regione, allo scopo di incoraggiare l'insediamento e la permanenza dei giovani nei territori di collina, collina depressa e montagna, istituisce un premio speciale di insediamento e di permanenza nell'attività agricola a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non abbiano superato i 35 anni di età e che, in forma singola od associata, intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale nelle suddette zone.

I giovani di cui al comma precedente possono fruire del premio, subordinatamente all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale da essi presentato in forma singola od associata.

L'ammontare del premio è fissato nella somma di L. 500 000 annue, che viene erogato per l'intera durata del piano aziendale o interaziendale di sviluppo.

Per l'accertamento delle capacità professionali dei beneficiari di cui al presente articolo valgono le norme contenute nel precedente art. 8.

I giovani che intendono insediarsi nelle zone di collina, collina depressa e montagna hanno diritto di precedenza nella assegnazione delle terre da parte dell'organismo fondiario (ESAP).

Il premio di cui al primo comma del presente articolo deve essere considerato integrativo e non sostitutivo della speciale indennità compensativa di cui al successivo art. 29.

Sezione IV
Esercizio delle funzioni

Art. 23.
Attribuzione delle funzioni

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti al presente titolo sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale, nelle zone non montane, dei comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, e nelle zone montane delle comunità montane, di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane sono affidati i seguenti compiti:

1) approvare nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalla giunta regionale o respingere i piani di sviluppo aziendali o interaziendali in base ai criteri indicati dalle precedenti disposizioni ed in conformità agli obiettivi fissati nei piani comprensoriali di sviluppo, nei piani zonali di sviluppo agricolo se operanti, ed in loro assenza in base alle istruzioni emanate dalla giunta regionale ed agli indirizzi del consiglio regionale;

2) controllare l'attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni di aiuti.

Nell'esercizio dei compiti affidati i comitati comprensoriali e le comunità montane si avvalgono della commissione consultiva comprensoriale di cui al successivo art. 26.

L'E.S.A.P. assicura una adeguata assistenza agli aventi diritto per la formazione dei piani aziendali ed interaziendali e per ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti previsti.

Art. 24.
Compiti degli uffici regionali periferici dell'agricoltura e delle foreste

Gli uffici regionali periferici dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio provvederanno a:

1) ricevere le richieste di aiuti;

2) eseguire l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande formulando un motivato rapporto;

3) ogni altro adempimento amministrativo conseguente alla decisione del comitato comprensoriale o della comunità montana.

Art. 25.
Sospensione o revoca aiuti

I comitati comprensoriali o le comunità montane possono proporre alla giunta regionale la sospensione o la revoca degli aiuti concessi a norma della sezione III del presente titolo, quando il beneficiario o i beneficiari:

a) abbiano fornito nel piano aziendale od interaziendale di sviluppo indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore, ovvero abbiano taciuto informazioni importanti;

b) non realizzino il piano aziendale o interaziendale secondo le disposizioni previste;

c) abbiano destinato le costruzioni, le installazioni o gli acquisti finanziati in base al piano aziendale od interaziendale a scopi diversi da quelli previsti dal medesimo piano.

Nel caso di revoca i beneficiari, oltre a restituire gli aiuti ricevuti, dovranno rimborsare i relativi interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 26.
Commissione consultiva comprensoriale

Presso ogni comprensorio è istituita una commissione consultiva composta da:

a) il presidente del comitato comprensoriale che la presiede o da un suo delegato;

b) un tecnico agricolo designato dall'ente di sviluppo agricolo del Piemonte;

c) un funzionario tecnico, designato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste;

d) quattro rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente comma sono svolte dal funzionario di cui alla precedente lettera *c)*.

La commissione è nominata dalla giunta regionale, dura in carica 5 anni e, comunque, viene rinnovata ad ogni rinnovo del consiglio regionale.

Per le zone montane alla commissione consultiva comprensoriale fa parte il presidente della comunità montana interessata o un suo delegato.

Art. 27.
Conformità alla programmazione regionale

Per assicurare il coordinamento delle funzioni attribuite ed il rispetto della programmazione regionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, impartisce le necessarie direttive.

Nell'espletamento delle funzioni in ordine alla presente legge, la giunta regionale si avvale del parere consultivo del comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 28.

Art. 28.
Comitato tecnico consultivo regionale

Presso l'assessorato all'agricoltura e foreste è costituito un comitato tecnico consultivo regionale composto da:

a) assessore regionale all'agricoltura e foreste che lo presiede o suo delegato;

b) cinque esperti nominati dal consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza;

c) presidente dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte o suo delegato;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti, maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni cooperativistiche agricole nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante per ciascuna unione regionale delle associazioni dei produttori;

h) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste con funzione di segretario.

Il comitato tecnico è nominato dalla giunta regionale, dura in carica 5 anni e, comunque, viene rinnovato ad ogni rinnovo del consiglio regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DI TALUNE ZONE SVANTAGGIATE

Art. 29.
Indennità compensativa

Allo scopo di alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75 è istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli singoli od associati che provino a coltivare a qualsiasi titolo, come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, un fondo avente una superficie agricola utilizzata di almeno tre ettari, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in casi di forza maggiore ed in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

Nella valutazione del minimo accettabile di superficie agricola utilizzata si terrà conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, comunità agrarie e simili, dei diritti attivi e di uso civico; nel caso di forme associate di gestione si segue il criterio di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 352/76.

Nella concessione dell'indennità compensativa viene accordata precedenza ai coltivatori diretti, che dedichino almeno il 50% del loro tempo di lavoro e ricavino almeno il 50% del loro reddito di lavoro dall'attività agricola.

L'indennità compensativa viene erogata con le modalità ed i massimali di cui all'art. 6, comma secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

In applicazione della legge n. 352/76 art. 6, sesto comma, il massimale di U.C. 52,50 per U.B.A. di cui al secondo comma dello stesso articolo, o per ettaro di cui al quarto comma vale per la classe d'ampiezza aziendale da ettari 3,00 o ettari 5,00 di superficie agricola utilizzata. Per la classe di ampiezza aziendale compresa fra ettari 5,01 e 8,00 di S.A.U. tale massimale è di U.C. 40 ed oltre gli ettari 8,01 è di U.C. 25. Per aziende abbraccianti più classi il massimale deriva da una media ponderale.

Per la determinazione delle U.B.A. vale la tabella di conversione, allegata alla legge n. 352/76.

La domanda per ottenere l'indennità compensativa deve essere presentata alla comunità montana nel cui territorio ha sede il centro aziendale o dove è prevalentemente situata la superficie coltivata, entro il 31 marzo dell'annata cui essa si riferisce.

La domanda dev'essere rinnovata nel caso di variazioni nella titolarietà dell'azienda e nei requisiti, soggettivi ed oggettivi, su cui si era basata la prima concessione.

La domanda dev'essere pure rinnovata, in ogni caso, al termine di un quinquennio.

Durante il corso del quinquennio e fuori dei casi di cui al comma nono del presente articolo l'interessato, per continuare ad avere titolo all'indennità, deve attestare, entro il 31 marzo di ogni anno, la permanenza integrale dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione.

Art. 30.
Attività turistica ed artigianale

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle comunità montane, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione dell'attività turistica o per la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, richiamate dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a U.C. 10.520 per azienda.

Art. 31.
Miglioramento produzione foraggera e sistemazione pascoli ed alpeggi

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75 la Regione può concedere aiuti per investimenti collettivi volti al miglioramento della produzione foraggera, alla sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune e alla attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti possono essere le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedichino la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico; i comuni; le comunità montane; le università agrarie; le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a queste assimilabili.

In particolare, le azioni e le opere ammissibili ai finanziamenti sono quelle elencate nell'art. 12, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La spesa ammissibile non potrà eccedere il quadruplo della partecipazione massima della C.E.E., che è fissata in U.C. 20.000 per singolo investimento collettivo e in U.C. 100 per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

L'aiuto in forma creditizia, o in forma contributiva, o nelle due forme congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato potranno essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli di cui all'art. 10, punto *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, richiamate nell'art. 13 della presente legge.

I premi di orientamento per l'incremento della produzione di carni bovine, ovine e caprine di cui all'art. 16 della presente legge possono essere estesi alle iniziative previste nel presente articolo.

Art. 32.

Aziende non in grado di raggiungere il reddito comparabile

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75 potranno, in via d'eccezione, essere finanziati gli investimenti anche in aziende che, pur approfittando dei criteri più favorevoli previsti per tali zone nella presente legge all'art. 3, secondo comma, all'art. 6, ultimo comma ed all'articolo 10, secondo e terzo comma, non siano in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile.

Non si applicheranno però, in tali casi, le condizioni più favorevoli di finanziamento che sono state previste nell'art. 10, primo comma della legge 10 maggio 1976, n. 352, e nell'art. 16, quarto comma della presente legge.

Art. 33.

Attribuzione delle funzioni

Le funzioni inerenti l'applicazione degli aiuti previsti al presente titolo sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale delle comunità montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'esercizio dei compiti affidati, le comunità montane si avvalgono della commissione consultiva comprensoriale di cui al precedente art. 26.

TITOLO III

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLE TERRE RESESI DISPONIBILI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE AZIENDALI E PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO.

Art. 34.

Finalità

Per favorire, anche attraverso una adeguata mobilità dei terreni, l'ammodernamento delle aziende agricole di cui al titolo I della presente legge e per consentire l'utilizzazione a scopo di rimboschimento o di pubblica utilità di terreni non più utilmente coltivabili, la Regione istituisce aiuti particolari per la cessazione anticipata dell'attività agricola a favore dei beneficiari di cui al successivo art. 37, sempreché la mobilità dei terreni e l'anticipata cessazione dell'attività agricola sia in armonia con la programmazione regionale comprensoriale e delle comunità montane a norma dell'art. 3 della legge numero 153/75 e sia necessaria per la realizzazione delle scelte individuali nei piani zonali di sviluppo agricolo.

Art. 35.

Aiuti

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti aiuti:

a) un'indennità annua di prepensionamento a favore di coloro che cessano l'attività agricola;

b) un premio di apporto strutturale per coloro che cedono le terre di cui dispongono.

Art. 36.

Requisiti e priorità

La concessione di aiuti di cui agli articoli precedenti del presente titolo, è subordinata alla condizione che le superfici rese disponibili per cessazione dell'attività agricola vengano cedute a titolo di proprietà o enfiteusi o affitto per almeno 15 anni ad aziende che presentino un piano di sviluppo aziendale od interaziendale ai sensi degli articoli 2 e seguenti, ovvero all'organismo fondiario (ESAP) di cui al successivo articolo 41.

Sezione I

INDENNITÀ DI CESSAZIONE

Art. 37.

Beneficiari

L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola può essere concessa su domanda presentata da imprenditori agricoli appartenenti ad una delle sottoindicate categorie:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole che destinino le loro terre ai sensi del precedente art. 36;

b) affittuari coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai sensi del precedente art. 36;

c) coadiuvanti familiari permanenti e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici della indennità di anticipata cessazione.

Per ogni azienda può essere preso in considerazione, ai fini della concessione dell'indennità, un solo imprenditore agricolo ed un solo coadiuvante familiare o lavoratore dipendente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente.

Art. 38.

Requisiti

Gli aventi diritto che intendano presentare domanda per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere compiuto 55 anni e non aver superato il 65° anno di età;

b) avere esercitato l'attività agricola durante il quinquennio precedente alla presentazione della domanda, dedicandovi almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro ricavandone almeno il 50 % del proprio reddito complessivo di lavoro.

Se l'azienda di cui sono titolari gli imprenditori agricoli indicati alle lettere *a*), *b*) del precedente art. 37 superi i 15 ettari, l'indennità di anticipata cessazione compete per essi dal compimento del 60° anno di età, salvo che per le zone montane.

Gli imprenditori agricoli di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

1) non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale;

2) non avere alienato nel biennio precedente, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, più del 20% della superficie aziendale, salvo che ciò sia avvenuto per motivi di pubblica utilità;

3) impegnarsi con atto autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1965, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

In caso di inadempienza si applica la sanzione di cui allo art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

L'imprenditore può tuttavia conservare in proprietà, o in uso ai sensi dell'art. 1021 e seguenti del codice civile, fino a 3810 mq di terreno e i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per i bisogni familiari.

I coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli di cui alla lettera *c*) del precedente articolo debbono avere prestato la propria attività negli ultimi due anni, presso l'azienda che cessa l'attività agricola e debbono risultare iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie e impegnarsi a cessare la loro attività in agricoltura nelle forme e con le conseguenze già indicate per gli imprenditori agricoli.

L'inadempienza comporta la decadenza della concessione ed il recupero come previsto dall'art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 39.

Importo indennità anticipata cessazione

L'importo annuo dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola frazionabile in 12 mensilità viene corrisposto a decorrere dalla data di effettiva cessazione nella misura di

900 U.C. per gli aventi titolo che siano coniugati e nella misura di 600 U.C. per gli aventi titolo che non siano coniugati o che siano vedovi, per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli.

Art. 40.

Prosecuzione versamento contributi volontari

I beneficiari dell'indennità di cessazione dell'attività lavorativa assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi possono ottenere, anche in mancanza dei requisiti previsti, l'autorizzazione alla prosecuzione di dette assicurazioni mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti per le assicurazioni stesse.

I beneficiari dell'indennità conservano altresì il diritto all'assistenza sanitaria ed agli assegni familiari.

Quanto disposto ai precedenti commi non si applica a coloro che, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali per i periodi di durata delle attività stesse.

Art. 41.

Organismo fondiario

Le funzioni di organismo fondiario sono esercitate dall'Ente di sviluppo agricolo regionale del Piemonte (ESAP).

Sulla base delle proposte avanzate dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane l'ESAP predispone il piano di destinazione delle terre acquisibili e lo sottopone alla giunta regionale per l'approvazione.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie l'ente acquisisce a titolo di affitto per almeno 15 anni, o di enfiteusi o in proprietà le terre disponibili a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente titolo. Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario deve dare priorità ai coltivatori diretti ed ai piccoli concedenti iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con imponibile non superiore a L. 4.000.000.

I terreni che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento strutturale possono essere destinati, in conformità dei piani zonali, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

Art. 42.

Prezzo terre, canone affitto, rendita vitalizia

Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone d'affitto corrisposto dagli imprenditori all'organismo fondiario e da questo al proprietario, deve corrispondere alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita, venga costituita a loro favore con l'ammontare del prezzo medesimo una rendita vitalizia, che è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

L'organismo fondiario può anche provvedere con atti precari, alla immediata messa a disposizione di terre che siano richieste da imprenditori ai sensi dell'art. 15, penultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, salvo adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione dei piani di sviluppo.

In deroga ad ogni disposizione contraria, l'organismo fondiario può subaffittare, per i fini di cui al presente titolo, i terreni acquisiti in affitto senza bisogno di consenso del proprietario.

Sezione II

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 43.

Beneficiari

Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

a) ai coltivatori proprietari che destinino i loro terreni ad uno degli scopi indicati nel precedente art. 36 ed ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione;

b) ai proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono od enfiteuta, chiesto l'indennità di anticipata cessazione, pongano i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 36;

c) ai proprietari che, pur senza aver alcun titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrano i propri terreni per gli scopi di cui all'art. 36 sopracitato;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli, si impegnino a realizzare in forma associativa nell'azienda di cui diventano titolari, per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo;

e) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del titolo I;

f) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessino l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 36; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50%;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia qualora trasformino tali contratti in affitto della durata di almeno 15 anni.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria. Esso si aggiunge per gli aventi diritto all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni od al canone d'affitto.

Art. 44.

Premio apporto strutturale

L'ammontare del premio d'apporto strutturale è pari ad otto annualità del canone d'affitto determinato in base alla vigente legislazione sugli affitti rustici.

Detto premio è ridotto a sei annualità nel caso di proprietari che non abbiano diritto alla indennità di anticipata cessazione. Il premio è maggiorato del 25% quando i terreni siano offerti in affitto.

L'ammontare del premio di apporto strutturale è altresì maggiorato del 30% nel caso di proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria o a colonia, che siano iscritti nei ruoli delle imposte sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 4.000.000 e che mettano i propri terreni a disposizione mediante vendita od affitto degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni per le finalità di cui al presente titolo.

In luogo del premio di apporto strutturale ai beneficiari di cui al comma precedente, su loro richiesta, può essere concessa dall'organismo fondiario la costituzione di una rendita vitalizia alla quale si potrà assommare il prezzo di vendita dei terreni.

Il premio di apporto strutturale è corrisposto dalla giunta regionale successivamente all'effettiva destinazione dei terreni, in conformità all'utilizzazione e stabilita dal presente articolo, in unica soluzione sulla base degli elenchi degli aventi diritto predisposti dai comitati comprensoriali.

Art. 45.

Attribuzione delle funzioni

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti al presente titolo sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale, nelle zone non montane, dei comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 e, nelle zone montane delle comunità montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane sono affidati i seguenti compiti:

1) approvare nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalla giunta o respingere le richieste di aiuti previsti dall'art. 35 della presente legge;

2) accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare l'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 36 della presente legge;

3) valutare la necessità dell'apporto di nuove terre all'organismo fondiario di cui al citato art. 36 in relazione agli obiettivi dei piani zonali di sviluppo agricolo, dei piani delle comunità montane e dei piani comprensoriali, tenuto conto delle terre incolte od insufficientemente coltivate che si rendano disponibili ed utilizzabili a seguito della normativa per il recupero e l'utilizzazione di tali terreni;

4) proporre alla giunta la sospensione e/o revoca della concessione di tutte le provvidenze in caso di comprovata inadempienza, di false attestazioni da parte dei beneficiari o di erronea concessione degli aiuti stessi.

Gli uffici regionali periferici dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio provvedono a:

1) ricevere le richieste di aiuti per il prepensionamento ed il premio di apporto strutturale;

2) eseguire l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande formulando un motivato rapporto;

3) svolgere ogni altro adempimento amministrativo conseguente alla decisione ivi compresa l'emissione dei nulla osta previsti all'art. 44 ed all'art. 46 della legge n. 153/75.

Nel caso di terreni ceduti all'organismo fondiario il nulla osta per il pagamento del premio di apporto strutturale viene rilasciato dall'organismo stesso.

Nell'esercizio dei compiti affidati i comitati comprensoriali e le comunità montane si avvalgono della commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 26.

Art. 46.

Procedure

I nulla osta rilasciati dagli uffici regionali periferici e dall'ESAP agli aventi diritto all'indennità di anticipata cessazione vengono trasmessi dalla giunta regionale contemporaneamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede ai relativi pagamenti ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunità europea.

Alla concessione dei premi di apporto strutturale provvede la giunta regionale.

TITOLO IV

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 47.

Finalità

Le finalità prioritarie dell'attività di informazione socio-economica sono:

1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

2) porre le persone interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

3) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive che loro si dischiudono nel settore agricolo e in altri settori;

4) fornire in genere agli interessati consigli ed orientamenti, anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola, o per la eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;

5) fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione rurale all'elaborazione della programmazione zonale, comprensoriale e delle comunità montane;

6) fare conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 48.

Servizio di informazione socio-economica

Per l'esercizio delle funzioni di informazione socio-economica la giunta regionale si avvale di apposito servizio regionale, articolato anche a livello comprensoriale, istituito con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

L'attività di informazione socio-economica viene svolta in conformità con gli indirizzi programmatici del piano regionale di sviluppo e con gli obiettivi e le scelte prioritariamente contenute nei piani comprensoriali di sviluppo economico, nei piani di sviluppo delle comunità montane e nei piani zonali agricoli.

Alla formazione dei programmi di informazione socio-economica sono chiamati a partecipare i produttori ed i lavoratori agricoli nelle forme di cui al successivo art. 50 della presente legge.

Art. 49.

Informatori socio-economici

Lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica è affidata a personale in possesso dell'attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

L'amministrazione regionale può procedere all'assunzione con contratti a termine del personale di cui al precedente comma.

Al personale come sopra assunto verrà corrisposto il trattamento economico stabilito con apposita deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

Su richiesta degli interessati e previa partecipazione e superamento dei corsi di riqualificazione potranno essere assegnati all'attività di informazione socio-economica anche dipendenti regionali o di altri enti pubblici.

Art. 50.

Coordinamento della socio-informazione

Ai comitati comprensoriali è affidato il coordinamento della attività di informazione socio-economica nell'ambito del comprensorio.

I comitati comprensoriali debbono predisporre annualmente un programma di lavoro sentita la commissione comprensoriale consultiva di cui all'art. 26 e sulla base degli indirizzi impartiti dalla giunta regionale.

Nelle zone montane le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dalle comunità montane.

La giunta regionale, sentiti i comitati comprensoriali e le comunità montane, può affidare compiti di socio informazione ad enti ed associazioni che si accordino per la realizzazione in comune di organici programmi di assistenza tecnica a livello di comprensorio o almeno di zona in funzione delle scelte compiute nei piani zonali di sviluppo agricolo.

Art. 51.

Relazione annuale e Bollettino di informazione

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta regionale inoltra al Ministero del lavoro ed a quello dell'agricoltura e foreste una relazione concernente le attività di informazione socio-economica svolte nell'anno precedente, per la regolarizzazione dei rapporti finanziari con la C.E.E.

Di tale relazione è trasmessa copia al consiglio regionale.

Per la divulgazione dell'attività di informazione socio-economica l'amministrazione regionale provvederà alla redazione ed alla diffusione di un Bollettino di informazione come previsto dall'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per una efficace divulgazione di tale notiziario la giunta potrà avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonché delle trasmissioni radiotelevisive.

Il contenuto e le modalità della diffusione del suddetto bollettino verranno stabilite da un apposito comitato di redazione nominato dal presidente della giunta su proposta dell'assessore all'agricoltura di concerto con l'assessore all'istruzione.

Sezione II

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 52.

Finalità, requisiti e tipo di corsi

Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura e che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato gli anni 60 di acquisire una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella che già possiedono per meglio affrontare i problemi posti da una moderna organizzazione dell'agricoltura, la Regione finanzia appositi corsi di formazione, qualificazione e di specializzazione ed aggiornamento.

Detti corsi sono articolati in:

a) corsi di formazione e qualificazione generale, economica, tecnica ed imprenditoriale;

b) corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico-professionale per coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti per migliorare le loro conoscenze e capacità nei diversi aspetti della produzione agricola.

I corsi di formazione e qualificazione devono avere una durata minima di 200 ore distribuite equamente fra insegnamento teorico di base, esercitazioni pratiche e sopralluoghi aziendali.

I corsi di aggiornamento e perfezionamento devono avere una durata minima di 60 ore riservate prevalentemente ad una formazione a carattere tecnico anche attraverso esercitazioni pratiche.

Art. 53.

Attestato e premio di frequenza

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione di cui all'articolo precedente, viene rilasciato un attestato ufficiale e viene concesso un premio di frequenza per il mancato guadagno, sempreché la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90% delle ore previste.

Il premio di frequenza è ragguagliato al salario medio degli addetti ai settori extra-agricoli della zona e viene erogato in base alle effettive ore di mancato guadagno.

Art. 54.

Esercizio delle funzioni

Le funzioni amministrative relative alla programmazione ed al coordinamento dei corsi di cui al precedente art. 55 sono esercitate dalla giunta regionale.

Lo svolgimento dei corsi può essere affidato, sentito il comitato comprensoriale o la comunità montana, interamente od in parte, a consorzi di comuni, enti, istituzioni od organismi costituiti su iniziativa delle associazioni dei produttori e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, che abbiano ottenuto riconoscimento di idoneità quali enti di formazione professionale ai sensi della normativa regionale che regola tale materia.

E' accordata priorità alle iniziative riguardanti la realizzazione unitaria di organici programmi a livello di comprensorio o almeno di zona.

In ogni caso le norme previste nella presente sezione si dovranno adeguare alla normativa regionale sulla formazione professionale.

Art. 55.

Funzioni della giunta

La giunta regionale tra l'altro provvede:

a) all'istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento del personale impiegato per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale;

b) al coordinamento, anche tramite i comitati comprensoriali dei programmi e delle metodologie adottate;

c) alla fissazione dei criteri atti a garantire un corretto svolgimento delle attività di formazione professionale.

La giunta regionale può inoltre finanziare, anche a totale carico della Regione, corsi per la formazione ed il perfezionamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale, svolti dagli enti e dalle istituzioni di cui al precedente art. 54.

Sulla base delle proposte formulate dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane, la giunta regionale ripartisce tra essi i fondi relativi allo svolgimento dei corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56.

Decisioni definitive

Le decisioni adottate dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane nell'esercizio dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge hanno carattere definitivo.

Il consiglio del comitato comprensoriale o il consiglio delle comunità montane, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, possono delegare alla rispettiva giunta esecutiva, in tutto o in parte, i compiti attribuiti dalla presente legge ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane.

Art. 57.

Indirizzo e coordinamento

La giunta regionale assicura l'indirizzo ed il coordinamento dell'attuazione della presente legge sulla base delle scelte definite nel piano regionale di sviluppo economico e ripartisce annualmente, tra i comitati comprensoriali e le comunità montane, i fondi necessari per l'attuazione dei compiti ad essi attribuiti.

I comitati comprensoriali e le comunità montane informano periodicamente la giunta regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti.

Le disposizioni applicative dalla presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare ed il comitato tecnico regionale di cui all'art. 28.

In caso di inerzia dei comitati comprensoriali e delle comunità montane, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere, entro un congruo termine, decorso il quale, essa si sostituirà nel compimento dei singoli atti.

Art. 58.

Utilizzo di uffici regionali e di enti pubblici

In attesa del riordinamento degli uffici periferici regionali su base comprensoriale, i comitati comprensoriali e le comunità montane possono avvalersi degli uffici regionali periferici, previa intesa con la giunta, nonché degli uffici tecnici di enti locali o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, previa intesa con gli enti interessati.

Art. 59.

Pubblicità degli atti amministrativi

Gli elenchi dei beneficiari di tutti gli interventi operati ai sensi della presente legge, con l'indicazione, fra l'altro, anche del tipo d'intervento e della relativa spesa, saranno pubblicati a cura della giunta regionale, nell'albo pretorio dei comuni e negli uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste. Ne verrà pure data notizia nel Bollettino di informazione socio-economica di cui al precedente art. 51.

Art. 60.

Rinvio alla normativa statale e comunitaria

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e delle relative direttive comunitarie.

Sezione II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 61.

Fondi statali

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli aiuti previsti nei rispettivi titoli, la Regione farà fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, in base al riparto stabilito dal C.I.P.E.

Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta medesima, verranno iscritti i rispettivi capitoli in bilancio con gli stanziamenti assegnati dallo Stato.

Art. 62.

Fondi regionali

Per la concessione del premio di insediamento e permanenza per i giovani agricoltori, di cui all'art. 22 della presente legge, è autorizzata la spesa di 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 739, con la denominazione « Premi di insediamento e permanenza per i giovani agricoltori », e con lo stanziamento di 300 milioni.

Nel bilancio per gli anni finanziari dal 1977 al 1980 il cap. 739 sarà iscritto con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 63.

Norme transitorie

Fino a quando i comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, non saranno istituiti e resi operanti, i compiti ad essi attribuiti con la presente legge vengono esercitati dalla giunta regionale ai sensi e nelle forme di cui alla legge regionale 15 gennaio 1976, n. 3.

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei comitati comprensoriali sarà fissata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 febbraio 1977

VIGLIONE

(2638)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. **12.**

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale regionale che fruisce del trattamento economico fissato dalla legge 25 luglio 1974, n. 16, è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e L. 25.000 per la tredicesima del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai comma precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 370.000.000, graverà sul bilancio 1977, che ne prevede la copertura nel modo sottoindicato:

al cap. 350/3 — Partite arretrate relative alla definizione delle posizioni personali — farà carico la spesa di L. 105.000.000 quale onere previsto per il periodo 1976;

al cap. 350/1 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale — farà carico la spesa di L. 265.000.000 quale onere previsto per il periodo 1977.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 marzo 1977

VERRASTRO

(3826)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771360)